

DIOCESI DI FORLI'-BERTINORO

UFFICIO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

VADEMECUM

“L'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa”.

(Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, DPR 175/2012)

SALUTO DI MONS. VESCOVO

Care/i Insegnanti di Religione,

non vorrei evocare le difficoltà che gli insegnanti di religione devono quotidianamente affrontare per piangerci addosso. E neppure per invocare quelle trasformazioni che risulterebbero miracolose. È mia intenzione, piuttosto, tracciare alcuni sentieri da percorrere.

La cultura post-moderna e le culture giovanili ci mettono spesso in difficoltà. Le grandi "narrazioni" non sono più il punto di riferimento consolidato e gli atteggiamenti delle nuove generazioni mutano con gran rapidità. Questo ci conduce, però, ad avere una coscienza nuova della problematicità della condizione umana, e a considerare i limiti del linguaggio, che non può esprimere compiutamente la ricchezza del vissuto.

I cristiani, tuttavia, non dovrebbero sentirsi smarriti in questa situazione. Perché? Perché il mistero dell'Incarnazione, nella sua paradossalità, diventa un riferimento non solo autorevole, ma utile. Li spinge, infatti, ad "*inculturare*" la fede nel contesto in cui si trovano a vivere.

Non si tratta di seguire una tattica umana, più o meno efficace, ma di prendere sul serio una realtà che sta al cuore del cristianesimo. *Il Figlio di Dio si è fatto uomo in un tempo ed in un luogo determinato* ed ha annunciato la Buona Novella non in modo neutro, ma a partire dalle esigenze di uomini e donne in carne ed ossa, che appartenevano al suo tempo e al paese in cui viveva.

Che cosa significa questo concretamente? Significa che gli Idr non possono accontentarsi di ripetere un messaggio nei medesimi modi e con lo stessolinguaggio in cui l'hanno ricevuto alla loro scuola di formazione. Essi devono porsi *in ascolto dei fenomeni culturali del nostro tempo*, segnatamente di quelli che influenzano il mondo giovanile e cercare una risposta nuova ad uno scenario che è costantemente in mutazione. Gli studenti hanno bisogno di una visione del cristianesimo che *sia intelligente, attuale e aperta* ai loro interrogativi, ai loro dubbi, alle loro attese.

Un corretto metodo scientifico non basta più. Una volgarizzazione delle ricerche teologiche non può costituire una soluzione. Si rende necessario *uno sforzo ulteriore di ricerca e di comunicazione* che passi attraverso un ascolto più serio e approfondito dei fenomeni culturali del nostro tempo. E nello stesso tempo si avverte il bisogno di una comunicazione che si situi sulla lunghezza d'onda degli adolescenti. Senza perdere il suo *aspetto culturale*, senza dimenticare gli obiettivi di un processo di apprendimento. Ma, aprendosi, nello stesso tempo, a possibilità inedite. Se si è disponibili a mettersi per questi

sentieri nuovi, l'insegnamento della religione cattolica sperimenta la validità di molte iniziative e di molte metodologie, rifiutate più per pigrizia che a ragion veduta.

Si pensi alle immense risorse offerte dall'arte religiosa, ad espressioni spesso lasciate da parte come il racconto, il teatro, il disegno o il cinema. È proprio impossibile immaginare percorsi che trasmettano le "verità" essenziali dell'esperienza religiosa attraverso strumenti nuovi?

È arrivato il momento in cui gli Idr devono *essere uomini e donne della sintesi: una sintesi corretta metodologicamente, ma anche avvincente, capace di far breccia sull'intelligenza e sul cuore degli studenti. Una sintesi che non si serve solo del ragionamento teologico, anche dell'allusione mediante l'espressione artistica o letteraria.*

A questo punto possiamo continuare a parlare solamente di separazione tra insegnamento della religione cattolica e catechesi? Oppure, nella necessaria distinzione, è opportuno mettere in luce *anche ciò che essi hanno in comune?* Un Idr può ancora ignorare i "luoghi" in cui gli adolescenti crescono e si formano, può disinteressarsi di quelle esperienze che lasciano un segno sul loro vissuto? Se si vuole prendere sul serio la loro realtà, se si vuole annunciare un vangelo che vada incontro alle loro attese, allora non ci si può esimere dal favorire e cercare i contatti con i diversi ambiti della loro esperienza.

Da questo punto di vista la competenza specifica non porta all'isolamento. Anzi, al contrario, stimola a cercare e creare contatti con altre discipline, a progettare iniziative di collaborazione e di indagine comune.

Se questo è lo spirito che ci muoverà, allora la sfida verrà raccolta. Altrimenti ci si condannerà, nel nome di vecchie e consuete "parole d'ordine", a vedere crescere la distanza tra il pubblico giovanile e la proposta di educazione religiosa che li raggiunge.

Colgo l'occasione per ringraziare la dott.ssa Laura Lacchini che con competenza e passione si è messa a servizio della diocesi e vostro. E grazie a don Maurizio che per tanti anni ha svolto il servizio di direttore. Su tutti scenda la benedizione del Signore, maestro e pastore delle nostre vite.

Buon lavoro a tutti voi!

+Livio Corazza

Forlì, 25 marzo 2019

SALUTO DEL DIRETTORE

Spero che questo Vademecum, frutto di un lavoro di ricerca ed anche di “copiatura”, sia utile a tutti e in particolare ai nuovi Insegnanti RC

Di seguito sono riportati:

- Normativa degli IRC (abbastanza completa)
- Intesa MIUR-CEI per l’Insegnamento della Religione Cattolica
- Regolamento Diocesi Forlì-Bertinoro

Ricordo che l’Ufficio IRC si rende disponibile tutto l’anno e su appuntamento ad incontrare ogni Docente di Religione Cattolica per conoscere la sua situazione e per accogliere eventuali richieste.

Formulo un augurio grande a tutti i Docenti: auguro di vivere l’IRC con la speranza e l’impegno che merita, consapevoli che ogni lezione va “guadagnata con credibilità”, va vissuta con professionalità e bellezza e che vale la pena tirare fuori il meglio di se stessi nell’incontro con il mistero grande di ogni alunno.

Lacchini dott.ssa Laura

PARTE 1

NORMATIVA RIGUARDANTE I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

1. NORME GENERALI

1.1 IDONEITÀ E NOMINA

Le caratteristiche della presenza nella scuola italiana dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) sono definite dalla Revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che ha avuto ratifica ed esecuzione con la legge 121/1985. Con l’art. 9 di detta legge, lo Stato si impegna “ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.

Il protocollo aggiuntivo precisa che tale insegnamento deve essere impartito da docenti riconosciuti **idonei** dall’Autorità ecclesiastica e che questi sono nominati, **d’intesa con l’Ordinario diocesano**, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Tali disposizioni sono state recentemente confermate anche dalla Nuova Intesa (DPR 175/2012).

Due sono quindi i requisiti per insegnare Religione Cattolica nella scuola e cioè l’idoneità e la nomina d’intesa.

L’idoneità: L’idoneità ha una dimensione giuridica interna all’ordinamento ecclesiastico e acquista rilevanza nell’ambito civile solo in quanto attestato indispensabile per accedere all’insegnamento della Religione Cattolica senza che l’Amministrazione scolastica possa intervenire nel merito del suo rilascio o della sua revoca. Essa quindi non è riconducibile ad un diploma o ad un particolare titolo: si tratta piuttosto del riconoscimento di una condizione, i cui tratti distintivi sono rinvenibili nel canone 804, comma 2, del Codice di Diritto Canonico e sono riconducibili ai principi:

- a) della retta dottrina,
- b) della testimonianza di fede cristiana,
- c) di abilità pedagogica.

Non esistono procedure univoche per il suo rilascio in quanto si tratta di una particolare competenza di ciascun Ordinario diocesano.

Ovviamente devono essere riconosciuti idonei sia gli insegnanti specialisti IRC, sia gli insegnanti di classe e di sezione disposti a impartire anche tale insegnamento.

L’idoneità, come previsto dal punto 2.7 del DPR 175/2012, “ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano”.

È chiaro, come affermato dalla CEI¹, che la revoca può avvenire per una accertata “carezza grave di uno dei tre requisiti canonici”.

¹ Delibera CEI n. 41, approvata il 21 settembre 1990 dalla XXXII Assemblea Generale: RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

Parlando però dell'“abilità pedagogica”, sempre la CEI, nella Nota pastorale *“Insegnare religione cattolica”* del 15 maggio 1991, fa riferimento all'arricchimento che questa ne trae “mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica”.

Deriva da ciò che anche la mancata partecipazione a corsi specifici di aggiornamento possa costituire motivazione per la revoca dell'idoneità.

Ora, se la revoca interessa un insegnante di classe della scuola primaria, questo mantiene il suo rapporto di lavoro perdendo solo la possibilità di continuare ad insegnare Religione Cattolica.

Se invece tale sanzione colpisce un insegnante di religione incaricato, questo vede risolto il suo contratto di lavoro, a meno che, come prevede la legge 186/2003 per gli IRC di ruolo, non possa essere utilizzato in altri servizi compatibili con i titoli di qualificazione posseduti.

La nomina d'intesa: Dal 1995 l'insegnante di Religione Cattolica non è più destinatario di una nomina, ma è titolare di un contratto individuale di lavoro, che è soggetto ad un'intesa tra l'Ordinario diocesano e l'Autorità scolastica competente; quest'ultima poi si ravvisa nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per gli insegnanti di religione di ruolo e nel Dirigente scolastico “su indicazione del Dirigente regionale” (L. 186/2003, art. 3.10) per gli insegnanti di religione non di ruolo.

Il punto 2.5 del DPR 175/2012 fissa i parametri per il raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti, e che sono:

- a) fissazione delle ore; b) individuazione dell'insegnante; c) scelta della scuola.

Solo il primo di questi è di competenza dell'Autorità scolastica, nel senso che questa deve comunicare entro il 15 giugno di ogni anno le esigenze orarie relative all'insegnamento nel proprio Istituto; gli altri due sono frutto di un'intesa, nella quale è vincolante il parere dell'Ordinario diocesano. Quanto detto è confermato anche dalla Giustizia Amministrativa: *“L'Autorità scolastica non può adottare scelte discrezionali, ma può solo limitarsi a controllare il possesso dei requisiti generali...”*.

1.2 TITOLI DI ACCESSO

I titoli di accesso all'IRC sono definiti con precisione dal DPR n. 175 del 20 agosto 2012, che rende esecutiva la “Nuova Intesa” per l'insegnamento della Religione Cattolica sottoscritta il 28 giugno 2012 tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e dalla Nota MIUR n 2989/2012² che esplicita alcune soluzioni ai dubbi più frequenti.

Questa “Nuova Intesa”, infatti, modifica integralmente tutta la quarta parte della prima Intesa (DPR 751/85), cioè quella relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione, adeguandoli alle novità intervenute negli ordinamenti universitari e nelle nuove regole di formazione iniziale di tutti gli insegnanti.

Per questo, si possono individuare tre distinte tipologie di titoli di studio:

- 1) i titoli previsti dalla precedente Intesa del 1985, se conseguiti entro la data di entrata in vigore del DPR 175/12 (31 ottobre 2012), rimangono sufficienti per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole statali e paritarie e l'insegnante non dovrà ottenere i nuovi titoli solo se egli avrà insegnato continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007/08 (*NB: parlando di anno scolastico, si intende che si deve insegnare almeno 180 giorni nel medesimo anno scolastico o ininterrottamente dal 1° febbraio agli scrutini finali, come previsto dalla legge 124/99, art. 11, comma 14*);
- 2) a decorrere dall'entrata in vigore della “Nuova Intesa” e fino al termine dell'anno scolastico 2016/17, chi non è ancora in possesso dei titoli di diploma o di magistero in Scienze Religiose potrà conseguirli entro l'anno accademico 2013/14 e dovrà inoltre avere prestato

²Nota MIUR prot. n. 2989 del 6 novembre 2012: *Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche*

servizio continuativo per almeno un anno entro il 2016/17. Nelle scuole d'infanzia e primarie, l'insegnamento potrà inoltre essere affidato agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito lo stesso insegnamento continuativamente per almeno un anno nel quinquennio 2007/2012. Saranno ovviamente considerati qualificati anche tutti coloro che avranno conseguito i nuovi titoli;

- 3) dal 1° settembre 2017 tutti i nuovi insegnanti di religione dovranno essere in possesso dei nuovi titoli che di seguito vengono dettagliatamente riportati.

1.3 TITOLI DI STUDIO

I titoli di studio adeguati per insegnare RC sono stabiliti dall'Intesa fra il MIUR e la CEI all'interno del DPR 175/2012.

Questo è quanto stabilito dall'Intesa:

1) Per insegnare nella scuola dell'infanzia è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) approvato dalla CEI;
- Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche specificate dalla CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco consegnato dalla CEI al MIUR; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR;
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR.

Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18:

- Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, conseguito entro l'a.a. 2013/14;
- Diploma di Scuola Magistrale o Maturità Magistrale o Maturità del Liceo socio-psico-pedagogico (con attestazione della frequenza dell'IRC), conseguito entro l'a.s. 2001/02 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017;

2) Per insegnare nella scuola Primaria è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato dalla CEI;
- Baccalaureato, Licenza o Dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche specificate dalla CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco consegnato dalla CEI al MIUR; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR;
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR.

Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18:

- Diploma (triennale) in Scienze Religiose o Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose, conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI, conseguito entro l'a.a. 2013/14;
- Diploma di Maturità Magistrale o Maturità del Liceo psico-socio-pedagogico (con attestazione della frequenza di 2h dell'IRC) conseguito entro l'a.s. 2001/02 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC entro il 31 agosto 2017;

3) Per insegnare nelle scuole secondarie di I e di II grado è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione:

- Laurea Magistrale in Scienze Religiose, conseguita presso un ISSR approvato dalla CEI;
- Baccalaureato, Licenza o Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche specificate dalla CEI, conseguito presso una Facoltà approvata dalla Santa Sede e presente nell'elenco consegnato dalla CEI al MIUR; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che i nuovi insegnanti abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR;
- Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; a partire dall'a.s. 2017/18 è necessario che anche i sacerdoti, come tutti i nuovi insegnanti, abbiano anche frequentato i corsi di indirizzo per l'IRC, cioè le discipline pedagogiche e didattiche (Teoria della scuola e legislazione scolastica; Pedagogia e didattica; Metodologia e didattica dell'IRC; Tirocinio dell'IRC) previste dalla lettera della CEI alle Facoltà Teologiche e agli ISSR.

Per coloro che hanno iniziato ad insegnare prima del 2017/18:

- Magistero (quadriennale) in Scienze Religiose conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI entro l'a.a. 2013/14 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC svolto entro il 31 agosto 2017;
- Laurea civile magistrale + Diploma (triennale) in Scienze Religiose conseguito presso un ISSR approvato dalla CEI entro l'a.a. 2013/14 e con almeno un anno di servizio continuativo (180 gg. consecutivi) come IRC svolto entro il 31 agosto 2012.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio dell'IRC agli alunni, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato DPR 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi.

Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti come supplenti con contratti dal 1° settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, potrà trasformarsi in contratto a incarico annuale. Ove, al contrario, il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre dell'anno successivo³.

1.4 DURATA DEL CONTRATTO

La legge 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali degli insegnanti di Religione Cattolica, ruoli che sono articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi fino al massimo del 70% dei posti in organico.

³Cfr. *Nota MIUR n°37856 del 28/08/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A*

Per i docenti inseriti nei ruoli, l'assunzione avviene con la stipula di un contratto a tempo indeterminato, disposta dal Dirigente regionale d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio.

Per tutti i posti non coperti da insegnanti a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato, stipulati dai Dirigenti scolastici, su indicazione del Dirigente regionale, sempre d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio e con le specificità indicate nell'art. 40 del CCNL 2007 (*"Il Contratto di incarico annuale si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge"*).

La Nota del MIUR 16064/2008 ha disposto che *"i posti di insegnamento di Religione Cattolica di fatto disponibili, ovvero derivanti da part-time o comunque inferiori all'orario di cattedra, sono conferiti... sotto forma di incarichi annuali d'intesa con l'Ordinario diocesano"*.

Quanto sopra riportato per l'incarico a tempo determinato, vale se l'insegnante è in possesso del titolo di qualificazione professionale.

Un tempo, la Circolare Ministeriale (CM) 182/1991 aveva definito che il posto libero, assegnato ad un docente privo di titolo, *"è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1° settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico"*.

Tuttavia, oggi la CM 2989/2012, applicativa del DPR 175/2012, specifica che, qualora l'insegnante sia privo dello specifico titolo di studio, *"il contratto di lavoro con tali insegnanti deve essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera"*.

Il supplente senza titolo di studio è da considerarsi supplente temporaneo e non supplente annuale e per questo motivo la sua attività non può aver inizio con il 1° di settembre, ma con l'inizio delle attività didattiche.

1.5 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il personale della scuola, assunto con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità di servizio complessiva di almeno tre anni continuativi di servizio di ruolo, e quindi anche gli insegnanti di religione che si trovino in queste condizioni, può trasformare a domanda il rapporto a tempo pieno già esistente in rapporto a tempo parziale, entro i limiti massimi previsti dall' art. 39 del CCNL 2007.

Si possono realizzare tre distinte forme di contratto part-time:

- a) tempo parziale orizzontale, cioè il servizio va prestato in tutti i giorni lavorativi, ma con orario ridotto;
- b) tempo parziale verticale, cioè il servizio va prestato su alcuni giorni della settimana (mai comunque inferiori a tre) o su alcune settimane del mese o su alcuni mesi dell'anno;
- c) tempo parziale misto: l'articolazione della prestazione del servizio risulta dalla combinazione delle due modalità precedenti (D. Lgs. 61/2000).

I criteri e le modalità di costituzione del rapporto sono stabiliti con Ordinanza Ministeriale annuale che, fra l'altro, stabilisce la durata minima della prestazione lavorativa, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno (art. 39, comma 4 del CCNL 2007); stabilisce inoltre le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali da riservare a tali rapporti di lavoro, che, per quanto riguarda gli insegnanti di religione, devono rientrare nel limite del 25% e fino alla copertura dei posti con docenti formati disponibili all'insegnamento della Religione Cattolica iscritti nelle apposite liste. Tale percentuale deve anche essere suddivisa fra scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

La prestazione di servizio in regime di part-time non fa venir meno gli obblighi di lavoro relativi alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, ai rapporti individuali con le famiglie e alla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e di

verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali.

Le attività funzionali all'insegnamento e la partecipazione alle attività collegiali sono, invece, determinate in misura proporzionale all'orario d'insegnamento e di servizio previsti dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il personale con rapporto di lavoro part-time è escluso da attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, come pure dai benefici che comunque comportino riduzione d'orario, salvo quelli previsti dalla legge; può invece svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso un'altra amministrazione pubblica e purché l'orario part-time non superi la metà dell'orario pieno.

L'ulteriore attività lavorativa comunque non deve arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non deve essere incompatibile con le attività di istituto (DPCM n. 117/89, art. 6, comma2). La partecipazione del suddetto personale alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti, considerate ai sensi del DPR 156/99 attività scolastiche a tutti gli effetti, deve avvenire su base volontaria, specie se le attività in questione si svolgono in orario pomeridiano (CM 45/2000).

Il contratto di lavoro part-time orizzontale dà diritto allo stesso numero di giorni di ferie stabilito per il tempo pieno, mentre per il part-time verticale le ferie sono proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa. Per fruire del diritto al part-time, bisogna inoltrare specifica domanda al Dirigente scolastico, in genere entro il 15 marzo di ogni anno. Il MIUR precisa con la Nota 16064/2008: *"...che i posti di insegnamento di Religione Cattolica ... derivanti da part-time sono conferiti, a norma dell'art. 309, commi 1 e 2 del D. Lgs. 297/94, sotto forma di incarichi annuali, d'intesa con l'Ordinario diocesano. Ciò in quanto le norme citate sono di natura pattizia e di rango costituzionale ed è, quindi, preclusa ogni interpretazione unilaterale delle stesse, intesa a definire diversamente la natura e la durata dell'incarico in questione"*.

Se il destinatario delle ore residue deve essere un insegnante di religione incaricato, deve essere in possesso del titolo di studio previsto dal punto 4 del DPR 175/2012 per essere assunto come incaricato annuale; in caso contrario, sarà nominato, secondo quanto previsto dalla CM 182/91, come supplente annuale. E' questa circolare infatti a chiarire che *"va tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle condizioni descritte (cioè senza titolo di studio) è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l'assegnazione va considerata come nomina di supplenza annuale..."* con tutte le conseguenze previste dalla CM 2989/2012.

1.6 MOBILITA'

Gli insegnanti di Religione Cattolica, pur essendo attualmente assunti nei ruoli dello Stato, ai sensi della legge 186 del 18 luglio 2003 sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria ed hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani, non corrispondenti con le circoscrizioni amministrative (*Province*) che regolano la titolarità del restante personale della scuola.

Tutti gli insegnanti di religione di ruolo sono, di norma, confermati d'ufficio nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle specifiche disposizioni di legge⁴. Possono comunque, a domanda, partecipare alle operazioni di mobilità e utilizzazione, che specifiche Ordinanze Ministeriali, di anno in anno, prevedono e regolamentano.

⁴ Riguardo alla formula "condizioni e requisiti", si ricorda che il Decreto Ministeriale sulla mobilità degli IRC in ruolo (DM 208 del 9 marzo 2018, art.8.2) esplicita che: *"Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale"*.

Nel rispetto della normativa concordataria vigente, richiamata per questo anche dal DPR 175/2012 e dalla Nota del MIUR 2989/2012, gli insegnanti devono essere in possesso, per tutte queste operazioni, del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione e deve essere raggiunta un'intesa sulla utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale relativamente alla sede di servizio.

Per partecipare quindi alle operazioni di mobilità territoriale, cioè al trasferimento nel contingente di Diocesi diversa da quella di appartenenza e ubicata nella stessa regione di titolarità o per acquisire la titolarità nella Diocesi di un'altra regione, l'insegnante deve essere in possesso dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della Diocesi dove intende trasferirsi.

La mobilità professionale degli insegnanti di religione è limitata, ai sensi dell'art 4 comma 1 della legge 186/03, al passaggio dal ruolo della scuola d'infanzia e/o primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado o viceversa. Per partecipare a detta mobilità gli insegnanti devono essere in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità, per l'ordine e grado di scuola richiesto, rilasciata dall'Ordinario diocesano competente.

Dopo l'assegnazione dei predetti trasferimenti e dopo la determinazione dell'organico di diritto, in genere entro il mese di giugno di ogni anno, si vengono a conoscere eventuali nuove sedi disponibili per ulteriori "passaggi", regolamentati con una nuova Ordinanza Ministeriale, e cioè quella relativa alle "Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie".

Sono sempre e solo gli insegnanti di ruolo che possono accedere a questi passaggi, che si possono così identificare:

a) "Utilizzazione" è il passaggio, nella stessa Diocesi, in una diversa sede scolastica e nello stesso o in un diverso settore formativo, oppure nella stessa sede scolastica, ma in un diverso settore formativo;

b) "Assegnazione Provvisoria" è il passaggio da una scuola ad un'altra, ma non nella stessa Diocesi. Per quanto riguarda le modalità in cui questi passaggi avvengono ed i requisiti dei richiedenti, le relative Ordinanze ripropongono le disposizioni richiamate più sopra.

Una annotazione particolare è da farsi in merito ai tempi di validità di detti passaggi: infatti, mentre l'assegnazione provvisoria vale solo per un anno e poi l'insegnante deve ritornare nella sede di titolarità (conservando comunque la possibilità di ripresentare la domanda l'anno successivo), per l'utilizzazione le più recenti disposizioni hanno precisato che *"i docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima Diocesi di titolarità non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata"*.

1.7 TITOLARITA' DI SEDE

Solo con l'OM 27 del 21/02/2008 gli insegnanti di Religione di ruolo compaiono a pieno titolo nelle disposizioni sulla mobilità, in particolare su quella territoriale.

Tale mobilità implica innanzitutto una titolarità da modificare, e questa non può essere genericamente quella regionale ma piuttosto quella diocesana, dal momento che l'idoneità ecclesiastica vincola l'insegnante di religione al solo territorio della sua Diocesi.

Non esiste quindi per questi insegnanti una titolarità sulla scuola e questo è confermato anche dalla Nota MIUR del 26/04/2011 laddove si legge che *"...la condizione di soprannumerarietà per gli insegnanti di religione di ruolo è riferita all'organico regionale articolato per diocesi e non alla singola istituzione scolastica, sulla quale detti insegnanti non possono vantare alcuna titolarità"*.

Potrebbe sembrare che gli insegnanti di religione di ruolo abbiano nella sede di servizio una precarietà maggiore di quella dei colleghi incaricati, tutelati dalle condizioni previste dall'art. 37 comma 5 del CCNL 2003 e confermate dall'art. 40 comma 5 del CCNL 2007 ed ancor oggi valide. In realtà, però, la Nota ministeriale n. 983 dello 09/06/2005 estende le condizioni di stabilità di sede anche agli insegnanti di ruolo, precisando che l'assegnazione alle singole istituzioni scolastiche *"si*

intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”.

Tutti gli insegnanti di religione godono di una certa stabilità nella scuola loro assegnata, anche se questo non elimina la possibilità che l’Ordinario diocesano proponga e scelga di utilizzarli su altra sede per particolari motivi che di volta in volta possono essere presi in considerazione.

1.8 RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

La ricostruzione della carriera è un provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al “*riconoscimento*” e alla “*valutazione*” del servizio prestato antecedentemente all’assunzione a tempo indeterminato ed è finalizzata a determinare il giusto trattamento economico e lo sviluppo della carriera del docente a cui tale provvedimento si applica.

Per gli insegnanti di religione questo processo di ricostruzione è stato attivato con l’ultimo comma dell’art. 53 della Legge 312 dell’11/07/1980: “*Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80 % di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con obbligatorietà di costituzione e di accettazione di un posto orario con trattamento di cattedra*”.

Successive disposizioni cambiano parzialmente le condizioni sopra riportate e precisamente:

- a) l’art. 2 comma 8 del DPR 209/1987 precisa che il quadriennio di servizio può essere svolto anche ad orario parziale e che il trattamento economico previsto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado sia riconosciuto anche a quelli della scuola media;
- b) l’art. 3 comma 7 del DPR 399/1988 estende le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione della scuola d’infanzia e primaria con orario settimanale d’insegnamento non inferiore alle 12 ore, nonché ai docenti della scuola secondaria con orario pure non inferiore alle 12 ore, purché ciò dipenda da ragioni strutturali (*Le ragioni strutturali, che devono essere richiamate nella proposta di nomina da parte dell’Ordinario diocesano, si hanno quando, dopo l’assegnazione dei posti con orario di cattedra, le ore residue consentono la sola costituzione, anche fra più scuole, di posti con orario inferiore alle 18 ore settimanali, ma compreso fra le 12 e le 17*).

In concreto, la ricostruzione della carriera degli insegnanti di religione incaricati viene effettuata solo in presenza dei requisiti seguenti:

- a) almeno quattro anni di servizio come incaricati annuali con qualsiasi orario di servizio;
- b) insegnamento con orario di cattedra o orario non inferiore alle 12 ore nelle scuole d’infanzia e primarie; quest’ultima condizione può valere anche nelle scuole secondarie se sussistono le ragioni strutturali.

In mancanza anche di uno solo di questi requisiti, i docenti non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, ma a scatti biennali pari al 2,5 % dello stipendio base⁵.

Pur in presenza dei requisiti richiesti, la ricostruzione non è automatica, ma è necessaria una specifica domanda al Dirigente scolastico competente da parte dell’insegnante interessato, entro 10 anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto⁶.

Per quanto riguarda gli effetti del provvedimento, l’art. 3 del DL 370/1970 stabilisce che il servizio sia riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni, mentre il servizio eccedente viene valutato due terzi ai fini giuridici ed economici ed un terzo ai soli effetti economici.

⁵ L’Informativa MEF 166/2009 ha precisato che, a partire dallo 01/01/2003, tali aumenti sarebbero stati calcolati non più sullo stipendio base, ma su quello tabellare, vale a dire sullo stipendio base aumentato dell’indennità integrativa speciale

⁶ Parere del Consiglio di Stato n. 243 del 5 febbraio 1997

Qualora vengano a cessare i requisiti sopra riportati, gli insegnanti interessati hanno diritto agli aumenti biennali sempre in ragione del 2,50 % della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio. Se successivamente si rientra nei diritti, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, con la valutazione degli effetti più sopra riportata.

Gli insegnanti di religione immessi in ruolo hanno diritto a chiedere il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente all'inserimento nei ruoli regionali, sulla base di quanto previsto agli artt. 485 e seguenti del D Lgs 297/1994 e dai contratti nazionali. Nel dicembre 2008, il MIUR, con la CM 1742, ha comunicato l'apertura delle applicazioni SIDI per le ricostruzioni di carriera ed ha inoltre fornito le modalità operative e le indispensabili istruzioni per operare al sistema informativo.

2. OBBLIGHI DI SERVIZIO

2.1 DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

La CM 316/87 afferma testualmente: *“Per i docenti incaricati dell'insegnamento della Religione Cattolica continuano a valere le disposizioni contenute nella legge n. 824 del 5/6/1930, nonché nella Intesa tra Autorità scolastica italiana e CEI (punto 2.7) resa esecutiva dal DPR 16/12/1985, n. 751. Sulla base di tali disposizioni, essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti anche ai fini della partecipazione a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale...”*.

Lo stesso principio si rinviene nella CM 211/86, nel punto 2.7 del DPR 751/85 (interamente recepito dal punto 2.8 del nuovo DPR 175/2012), nell'art. 309 del T.U. 297/94.

Il T.A.R. del Lazio, esprimendosi in merito all'attribuzione del credito scolastico, con la sentenza n.33433/2010 ha ribadito *“la piena equiparazione degli insegnanti di religione a tutti gli altri docenti”*.

Stessi diritti e stessi doveri degli altri insegnanti quindi, il che può essere tradotto in pari dignità, culturale e didattica per tale insegnamento, pienamente inserito nelle finalità della scuola.

Ne discende quindi che l'insegnante di Religione Cattolica può coprire, come tutti gli altri insegnanti, anche incarichi scolastici come collaboratore del Dirigente scolastico, vicario dello stesso, coordinatore di classe, delegato per organizzare attività varie, componente di commissione; ha inoltre il diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi Collegiali, cioè nei consigli di Circolo o di Istituto.

2.2 ATTIVITA' SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO

Al momento è ancora l'art. 28 del CCNL 2007 a fissare, per ogni ordine e grado di scuola, l'orario settimanale d'insegnamento e, quando si parla di ora di lezione, si intende un'ora di sessanta minuti. Questo lasso di tempo però può essere ridotto per due motivi, cioè per esigenze didattiche o per cause di forza maggiore.

I commi 7 e 8 del predetto articolo 28 specificano che solo nel caso in cui la riduzione oraria discenda da esigenze didattiche sussiste l'obbligo di recuperare le frazioni orarie. Invece, qualora la riduzione sia determinata da cause di forza maggiore e, quindi, da motivi estranei alla didattica, le frazioni orarie non vanno recuperate. Nel primo caso la delibera è assunta dal collegio dei docenti; nel secondo caso dal Consiglio d'Istituto.

a) Scuola dell'Infanzia: L'orario di lavoro degli insegnanti di religione nella scuola dell'Infanzia è di 25 ore settimanali, come per tutti gli altri insegnanti dello stesso tipo di scuola. Poiché il monte ore di insegnamento frontale può però comportare un impiego in orario inferiore, pur impegnando il docente per il numero massimo di sezioni ottenibile entro il limite delle 25 ore (considerando che in ogni sezione l'insegnamento settimanale è di un'ora e mezza, si può raggiungere solo il limite di 24 ore settimanali), gli eventuali residui orari dovranno essere utilizzati per le attività previste dal POF.

Questo è stato decretato dal MIUR con nota del 29 ottobre 2007, prot. n. 20530: in sintesi è stabilito che il docente di religione, all'interno dell'orario di servizio delle 25 ore, può prestare la sua opera di insegnamento al di fuori dell'IRC, nell'ambito delle attività previste dal POF (progetti, collaborazioni, supplenze...).

Il collegio dei docenti, pertanto, in sede di elaborazione del POF, deve prevedere anche l'impiego degli insegnanti di religione, nominati con orario di cattedra, per un'ora alla settimana o, in modo flessibile, per 33 ore all'anno.

Tutto quanto sopra vale appunto solo per gli insegnanti nominati con orario di cattedra; non sussiste infatti nessuna ora di scarto per gli insegnanti nominati a tempo parziale.

Un'ulteriore precisazione viene desunta dal punto 2.4 del DPR 175/2012: *“Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della Religione Cattolica. Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico”*.

Scuola primaria: Il comma 5 del predetto art. 28 del CCNL 2007 fissa in 22 ore settimanali l'attività di insegnamento nella scuola primaria; a queste vanno aggiunte due ore per la programmazione didattica, portando così l'orario di cattedra a 24 ore settimanali.

Per coloro che hanno uno spezzone di cattedra, le ore di programmazione vengono calcolate secondo le norme vigenti.

In generale, per tutti gli insegnanti il MIUR, con la Nota n. 1878 del 30 agosto 2013, ribadita anche con la successiva Nota n. 8481 del 27 agosto 2014, ha affermato che *“i posti, gli spezzoni orari e i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni degli insegnanti di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora per 11 ore di insegnamento, anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni, 2 ore per 22 ore di insegnamento”*. Inoltre, come ha chiarito il MIUR con la nota n. 9774 del 29 settembre 2013, *“le ore di insegnamento da 12 fino a 21 devono essere integrate di 1 ora di programmazione”*.

Queste Note del 2013 e 2014 risultano oggi superate dalle disposizioni derivanti dalla costituzione dell'Organico dell'Autonomia: pertanto, se in un primo momento si pensava di poter applicare queste disposizioni anche agli IRC incaricati⁷, per motivi primariamente economici l'orientamento

⁷ Ecco la prima Nota del MIUR a firma del Dott. Giuseppe Bonelli:

Nel paragrafo “Disposizioni particolari per la scuola primaria” della Circolare del 1° settembre 2016, sono contenute norme migliorative rispetto a quelle contenute nella C.M. n.366/1996, si ritiene che le disposizioni più recenti debbano essere applicate anche agli insegnanti di religione. Pertanto, anche per gli insegnanti di religione in servizio nella scuola primaria con un orario settimanale da 1 a 11 ore si debba aggiungere un'ora di programmazione, e con un orario da 11 a 22 ore si debbano aggiungere 2 ore.

Il Ministero, ha confermato che le disposizioni presenti nella C.M. prot. 24306 del 1° settembre 2016 nella parte “Disposizioni particolari per la scuola primaria” si applicano anche agli insegnanti di religione, riguardo alla distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica.

Ad esempio nel caso di un insegnante con 8 ore di insegnamento nella primaria e 3 nella scuola dell'infanzia, questi ha diritto all'attribuzione di 1 ora di programmazione nella scuola primaria; pertanto in questo caso l'orario complessivo sarà di 12 (8+1 primaria, 3 infanzia).

Risulta evidente che senza l'ora di programmazione il predetto insegnante non avrebbe diritto alla ricostruzione di carriera, invece con l'ora di programmazione ha diritto – dal 5° anno di insegnamento – alla ricostruzione di carriera, con tutti i benefici contrattuali derivanti.

(La disciplina di cui alla nota citata, che rimanda alla determinazione del Decreto interministeriale dell'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, si applica ad ogni titolare di spezzone nella scuola primaria, compresi ovviamente i docenti IRC.

Dalla prima ora di spezzone sino all'11 della medesima va assegnata un'ora aggiuntiva di programmazione che entra a tutti gli effetti a far parte dell'incarico del docente, per spezzoni da 12 a 21 ore si aggiungono 2 ore di programmazione

ministeriale successivosuggerisce che per gli IRC rimangano valide le disposizioni previste dalla C.M. n.366/1996, anche se penalizzanti.

c) **Cattedre miste** (scuola dell'infanzia e scuola primaria): il CCNL non fa riferimento a questa situazione, ma, qualora si verificasse, bisognerà prestare attenzione affinché agli insegnanti di religione destinatari di tali contratti vengano assegnate non meno di 24 e non più di 25 ore settimanali comprensive delle ore di programmazione. Si presenta di seguito una tabella dei casi possibili.

Ore Scuola primaria	Ore programmazione	Ore Scuola d'infanzia	Numero sezioni	Totale
2	0	22,50	15	24,50
4	0	21,00	14	25
6	0	18,00	12	24
8	0	16,50	11	24,50
10	0	15,00	10	25
12	1	12,00	8	25
14	1	9,00	6	24
16	1	7,50	5	24,50
18	2	4,50	3	24,50
20	2	3,00	2	25

d) **Scuola secondaria primo e secondo grado:** L'orario di insegnamento dei docenti è fissato in 18 ore settimanali, con un'ora di lezione in ogni classe.

Possono essere opportune alcune precisazioni:

1) Il periodo di tempo dedicato alla "ricreazione" è considerato attività didattica a tutti gli effetti e quindi non può essere soggetto al recupero. Lo precisa la Cassazione penale, Sez. IV del 23 marzo 1981: "...i minuti di ricreazione, in genere, non costituiscono interruzione dell'attività didattica e l'insegnante è tenuto non solo ad essere presente, ma a porre in atto il complesso di attività volte a realizzare le finalità stabilite dalla legge".

2) Le ore di insegnamento della religione devono essere "frontali", in quanto nessuna disposizione parla di attività che possono essere svolte contemporaneamente durante queste ore. Un caso specifico, invece, riguarda la scuola primaria: l'art.1, comma 72 della legge 662/96, la CM 53/98 e l'art. 26 del DM331/98 danno la possibilità ai docenti di classe che non si sono resi disponibili all'IRC di dedicarsi ad altre attività programmate nel POF.

3) L'assistenza alla mensa scolastica rientra nell'ambito delle attività di insegnamento solo per gli insegnanti di religione di ruolo. Questa attività, invece, non è compatibile per gli insegnanti di religione non di ruolo, in quanto questi possono svolgere nella scuola solo le ore di IRC.

2.3 ATTIVITA' FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

L'art. 29 del C.C.N.L. 2007 suddivide queste attività in:

- a) adempimenti individuali;
- b) attività di carattere collegiale.

Tra le prime rientrano: 1) la preparazione delle lezioni; 2) la correzione degli elaborati; 3) i rapporti individuali con le famiglie. Queste attività non hanno un monte ore definito, perché sono tipiche della "prestazione professionale" di un docente.

In caso di incarico sugli ordini dell'infanzia e primaria per determinare l'ora aggiuntiva si considerano solo le ore sulla scuola primaria

Le attività collegiali invece comprendono: 1) le riunioni del Collegio dei docenti con incluse le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali: l'impegno complessivo per queste attività è fissato in 40 ore annue; 2) la partecipazione alle attività dei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, in base ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Per gli insegnanti con un numero di classi superiori a sei, si dovrà prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 3) lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione: per queste attività non esiste limite di tempo.

Fra le attività funzionali all'insegnamento è anche previsto che gli insegnanti *“sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni”*.

Qualche precisazione:

1) Gli incontri che si svolgono a settembre prima dell'inizio delle lezioni rientrano nelle 40+40 ore previste dal contratto di lavoro. Sono infatti incontri previsti tra le *“Attività funzionali all'insegnamento”* e non possono quindi essere equiparati alle *“Attività di insegnamento”*, che in quel periodo non si esplicano.

Se poi si supera il limite massimo previsto dal contratto, allora si ricade in quanto previsto dall'art. 25 comma 5 del CCNL 1999 e mai abrogato: *“Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili, in quanto aggiuntive, solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 1995”*.

2) Il monte ore indicato nelle 40+40 ore non riguarda solo chi lavora con orario di cattedra.

Dalla lettura dell'articolo predetto infatti si evince che i docenti, senza nessun riferimento alle ore di servizio, sono tenuti a prestare servizio per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento. Così, mentre il tetto delle 40 ore relative alle riunioni del Collegio dei docenti, riguarda indistintamente tutti i docenti, quelle relative alla partecipazione ai Consigli di classe non si riferiscono alle ore settimanali di lezione degli insegnanti, ma al numero delle classi dove gli stessi operano. Ne consegue che ad inizio d'anno, quando il Collegio dei docenti predispone il calendario per l'intero anno scolastico, si devono tenere presenti gli insegnanti che hanno più di sei classi per non far superare a questi il monte ore previsto, che è di 40.

Si deve aggiungere che, se un insegnante presta servizio in più d'una scuola, il sopraddetto monte ore dovrà essere diviso proporzionalmente tra le scuole in ragione delle ore di insegnamento prestato in ciascuna.

3) Le modalità di gestione dei rapporti individuali con le famiglie e dell'informazione alle stesse sui risultati degli scrutini devono essere regolate dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte espresse in merito dal Collegio dei docenti.

2.4 VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La Corte dei Conti, con sentenza n. 172/1984, afferma: *“L'obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio dell'insegnante, la scelta del docente deve ricadere sull'adempimento dell'obbligo di vigilanza”*.

La vigilanza sugli alunni è quindi un obbligo di rilievo primario, che investe però non solo i docenti, ma anche il personale ausiliario (come riportato dal profilo di area della Tabella A allegata al CCNL 2007) e il Dirigente scolastico, con obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (art. 25 del D. Lgs. 265/2001).

È compito del Consiglio d'Istituto di ogni scuola, in base all'art.10 del D. Lgs. n. 297/1994, nel definire il Regolamento Interno, stabilire criteri e modalità *“per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima”*. Criteri e modalità che vanno valutati in relazione alle concrete situazioni in cui opera la scuola, perché diverse sono le condizioni ambientali e diverso il grado di maturazione degli alunni, differenziandoli quindi secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età. Non si potranno

comunque adottare soluzioni in contrasto con un quadro normativo di disposizioni vigenti per non incorrere in sanzioni di diversa natura.

E allora *“l’obbligo di vigilanza sussiste per tutto il tempo in cui gli alunni vengono a trovarsi legittimamente nella scuola”* (Corte Cassaz., 19-02-1994, n. 1623); *“è ancora più necessario durante la pausa di ricreazione, nel corso della quale l’attenzione del docente deve essere più vigile”* (Corte dei Conti, 11-10-1999, n. 1590); va esercitato *“dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori”* (Avvocatura di Bologna, nota 4-12-2000).

Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi del personale docente, l’art. 29 punto 5 del CCNL 2007 prescrive che *“per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*; la già citata sentenza 172/1984 della Corte dei Conti detta indirizzi sul comportamento da tenere durante l’orario di lezione; la sentenza 404/2005, sempre della Corte dei Conti, precisa che *“durante l’intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose”*; e questo per citare solo qualche punto. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e dalla Legge 312/1980.

In buona sostanza, le misure organizzative che ogni Regolamento Interno della scuola è chiamato ad esplicitare in materia di vigilanza sugli alunni dovrebbero rientrare nelle seguenti specifiche situazioni:

- dall’ingresso nell’ambito scolastico fino al raggiungimento dell’aula e viceversa;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l’intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
- durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione;
- per gli alunni diversamente abili;
- per l’uscita autonoma degli alunni dalla scuola.

Da ultimo si vuole richiamare l’attenzione su un “parere” espresso dal Consiglio di Stato in data 27/01/82 in merito al “diritto di vigilanza” degli alunni in conseguenza ad agitazioni sindacali, diritto che prevarica anche quello relativo all’istruzione. Infatti, se quest’ultimo può *“tollerare sospensioni relativamente contenute nel tempo, come quelle che derivano dagli scioperi del personale della scuola”*, per il diritto alla vigilanza *“si deve parlare senz’altro di prestazione essenziale, che non può essere né interrotta né sospesa ... È dunque giocoforza ritenere che sia onere e responsabilità dell’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero concordare con l’autorità scolastica modalità idonee a garantire i diritti essenziali dei minori: o un idoneo e tempestivo preavviso alle famiglie o la presenza di personale scioperante che, pur astenendosi dall’attività didattica, assicuri la vigilanza nei limiti dell’indispensabile”*.

3. FERIE – FESTIVITÀ - PERMESSI

PREMESSA

Il comma 1 dell’art. 19 del CCNL 2007 presenta una importante affermazione per gli insegnanti di religione. Esso infatti afferma testualmente che *“Al personale di cui all’art.3, comma 6 del DPR 399/88 ... si applicano ... le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”*. Ciò sta a significare che gli insegnanti di religione che hanno almeno quattro anni di servizio con titolo valido e insegnano con orario di cattedra (cioè 18 ore settimanali nelle scuole secondarie; 22+2 nelle scuole primarie e 25 nella

scuola d'infanzia), usufruiscono, sulle materie predette, delle stesse norme previste per gli insegnanti di ruolo. Per coloro invece che non si trovano nelle predette condizioni (cioè non hanno 4 anni di anzianità di servizio o non hanno il titolo previsto dall'Intesa o non insegnano con orario di cattedra), ci possono essere delle limitazioni, come verrà di volta in volta riportato.

3.1 FERIE E FESTIVITA'

La regolamentazione delle ferie, definita per gli insegnanti di ruolo e per gli "stabilizzati" dall'art. 13 del CCNL 2007 e per gli altri dall'art. 19 dello stesso contratto, viene in parte modificata dal DL 95/2012 e dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2012); sarà però la nota MEF del 4 settembre 2013 n. 72696 a precisarne la portata.

a) Per gli IRC di ruolo e stabilizzati*(col termine stabilizzato si vuole indicare quell'insegnante di Religione Cattolica che ha maturato almeno quattro anni di servizio e che è destinatario di un contratto di 18/24 ore settimanali; naturalmente, il docente deve presentare domanda per godere del diritto della ricostruzione di carriera, cioè essere retribuito come tutti gli insegnanti di ruolo):*

Le ferie si maturano col servizio attivo, ma anche con i permessi retribuiti e con l'assenza per malattia, ma non con l'aspettativa per motivi di famiglia o per esonero sindacale. Hanno la durata di 30 giorni lavorativi per i neoassunti in ruolo, giorni che diventano 32 dopo tre anni di servizio. La retribuzione è intera, restando però escluse le indennità per lavoro aggiuntivo o straordinario.

La loro fruizione, che l'art. 13 indicava soltanto durante la sospensione delle attività didattiche, viene estesa dall'art. 1, comma 54 della legge 228/2012 a tutti i periodi di sospensione delle lezioni, salva la facoltà di fruirne sei giorni nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Quest'ultima limitazione cade nel caso in cui la fruizione sia dovuta a motivi familiari o personali, così come previsto dall'art. 15, comma 2 dello stesso CCNL 2007.

Per esigenze di servizio o per impedimenti di carattere personale (es. infermità) possono essere rinviate in tutto o in parte all'anno scolastico successivo. In caso di mancata fruizione, il comma 15 dell'art. 13 del contratto prevedeva la loro monetizzazione; ma il comma 55 dell'art. 1 della Legge di Stabilità ha abrogato questa possibilità.

Per malattia dell'insegnante di oltre tre giorni o per ricovero ospedaliero, le ferie sono sospese; se sono invece interrotte o sospese per motivi di servizio, il docente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonché all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti.

In caso di part-time orizzontale (cioè con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi), le ferie spettano come per gli insegnanti a tempo pieno, mentre nel part-time verticale (cioè con prestazione lavorativa solo per alcuni giorni della settimana) sono proporzionali al lavoro prestato nell'anno (comma 11, art. 39 CCNL 2007). In genere alle ferie vengono aggiunti altri quattro giorni per compensare le festività soppresse (art. 14 CCNL 2007). Questi devono essere fruiti nel periodo estivo o quando non c'è attività didattica, senza peraltro poterli rinviare all'anno scolastico successivo. Spetta un ulteriore giorno di riposo per la festa del Santo Patrono solo se cadente in giorno lavorativo.

b) Per gli insegnanti con nomina sino al termine delle lezioni e per i supplenti: vale quanto sopraddetto con alcune precisazioni:

- le ferie si maturano in proporzione al periodo lavorativo prestato;
- vengono conteggiati per il pagamento i giorni che si ottengono dalla differenza tra i giorni maturati e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto (art. 5 comma 8 del DL 95/2012);
- indipendentemente dalla richiesta o meno dei docenti, questi saranno collocati in ferie durante la sospensione delle lezioni in quanto l'art. 1, comma 55 della Legge 228/2012 fa riferimento ai "giorni ... in cui è consentito al personale ... fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruiti. In tal senso e con dovizia di particolari si esprime anche la Nota MEF 72696/2013.

3.2 PERMESSI RETRIBUITI

È l'art.15 del CCNL 2007 che si occupa di questi permessi di durata varia riconosciuti agli insegnanti di ruolo e stabilizzati in relazione a situazioni o accadimenti di rilievo personale, sociale, professionale meritevoli di tutela.

Per gli insegnanti non stabilizzati e supplenti temporanei c'è qualche distinguo da considerare. Si comincia prendendo in considerazione il secondo comma dell'articolo in parola, perché ha creato agli insegnanti non poche difficoltà: *“Il dipendente ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”*.

Si dice che il dipendente “ha diritto” e quindi il permesso deve essere attribuito e non concesso. Non è prevista infatti nel contratto la valutazione o la discrezionalità del Dirigente scolastico sulla motivazione adottata dall'insegnante, né è riportata, in nessuna norma di legge, un'elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi.

Gli insegnanti non stabilizzati e supplenti hanno pure diritto per motivi personali o familiari ad usufruire fino a 6 giorni di permesso, ma non retribuito (art. 19, comma 7). In tal caso essi, come effetto conseguente, interrompono anche l'anzianità di servizio. Tale identica situazione si riscontra anche per i permessi attribuiti per *“la partecipazione a concorsi od esami nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico”* comprensivi del viaggio e *“richiesti sempre mediante idonea documentazione anche autocertificata”*: per gli insegnanti non stabilizzati e supplenti non c'è infatti alcuna retribuzione e interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti; per quelli di ruolo e stabilizzati la retribuzione è al 100 % e utile ad ogni effetto.

Tutti gli insegnanti di religione godono invece gli stessi diritti e cioè retribuzione intera e periodo utile ad ogni effetto per:

- *“lutti per perdita del coniuge, di parente entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affine di primo grado”* (comma 1, art. 15 e comma 9, art. 19): spettano giorni 3 anche non consecutivi per evento da usufruirsi entro 7 giorni dal decesso, senza considerare i giorni festivi o non lavorativi (D.M. 278/2000). (Si ricorda che i parenti individuabili entro il secondo grado sono i genitori, i figli, i nonni, i fratelli, i nipoti; gli affini di primo grado sono i suoceri, i generi e le nuore);
- matrimonio: *“spettano 15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dall'interessato e fruibili da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio”* (comma 3 art. 15 e comma 12, art.19);
- fruizione del diritto alla formazione: *“spettano 5 giorni nel corso dell'anno scolastico con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi”* (comma 5, art. 64);
- infortunio sul lavoro: *“spetta un permesso retribuito e valido ad ogni effetto fino a completa guarigione clinica”* (art.20).

Oltre a quanto sopra riportato, sono numerose le disposizioni di legge che prevedono l'obbligo o la facoltà per il dipendente di assentarsi dal lavoro con la concessione di permessi retribuiti, così come indicato dal comma 7 dell'art. 15 del CCNL 2007.

3.3 PERMESSI BREVI

I permessi brevi sono permessi orari, che non coprono la giornata lavorativa e valgono in genere per tutti gli insegnanti. Sono regolamentati dall'art. 16 del CCNL 2007, di cui si riporta sinteticamente il contenuto.

I permessi devono essere richiesti dall'insegnante con istanza scritta, da presentare tempestivamente, per consentire la possibilità di provvederle la sostituzione: la loro concessione da parte del Dirigente scolastico infatti è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

La motivazione della richiesta è riservata ad “esigenze personali” e la durata giornaliera non può superare le due ore di lezione, mentre il limite massimo annuale deve essere contenuto nell'orario settimanale di insegnamento.

La fruizione del permesso comporta l'obbligo di recupero da parte del docente con un servizio da prestare entro i due mesi successivi in una o più soluzioni. Qualora ciò non avvenga per motivi imputabili allo stesso docente, l'Amministrazione provvederà ad una trattenuta sulla retribuzione; in caso contrario nulla è dovuto.

4. ASSENZE

4.1 ASSENZE PER MALATTIA

Gli insegnanti di ruolo e quelli stabilizzati possono assentarsi per malattia per un periodo di 18 mesi.

Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano, alle assenze dell'ultima malattia, tutte le altre per salute verificatesi nel triennio precedente; sono da escludere da tale computo le assenze per le terapie di gravi patologie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero ospedaliero e day hospital.

Per tali giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione e sono utili ad ogni effetto (comma 9, art. 17 CCNL 2007).

Il trattamento economico spettante invece nel triennio è il seguente: per i primi 9 mesi, la retribuzione è intera (precisando però che per i primi 10 giorni di ogni assenza sarà escluso dal trattamento fondamentale ogni indennità o emolumento o trattamento accessorio, così come riportato dall'art. 71, comma 1 del DL 112/2008); per i successivi 3 mesi, la retribuzione è al 90 % e per gli ultimi 6 mesi al 50 %. Tutto questo periodo (18 mesi) è utile ad ogni effetto come anzianità di servizio. Superato il limite dei 18 mesi di malattia nel triennio, all'insegnante che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi per casi di particolare gravità, senza retribuzione, ma con diritto alla conservazione del posto.

Per gli insegnanti non stabilizzati la materia in oggetto è regolamentata dall'art. 19 sempre del CCNL 2007. Essi hanno diritto alla conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico (comma 5), con la retribuzione, in ciascun anno scolastico, intera per il primo mese, al 50 % nel secondo e terzo mese e senza retribuzione per i mesi restanti (comma 4).

I supplenti temporanei assunti dal Dirigente scolastico hanno diritto, nei limiti di durata del contratto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50 % (comma 10).

Come per gli insegnanti di ruolo e stabilizzati, anche per gli altri insegnanti non si conteggiano come giorni di assenza per malattia quelli di ricovero ospedaliero, di day hospital e quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per gravi patologie (comma 15).

I periodi di assenza per malattia retribuiti, anche se parzialmente, sono valutati come anzianità di servizio e non riducono le ferie (comma 6); quelli invece non retribuiti interrompono l'anzianità di servizio e la progressione di carriera (comma 8).

Superati i limiti di conservazione del posto, oppure nel caso in cui l'insegnante sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Procedure comuni a tutti gli insegnanti:

- La comunicazione dell'assenza per malattia deve essere effettuata al Dirigente scolastico con tempestività e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica (art. 17, comma 10).

- Nella comunicazione si deve precisare l'indirizzo in cui si può essere reperiti, qualora durante l'assenza si dimori in luogo diverso dalla residenza o dal domicilio dichiarato all'Amministrazione (comma 13).

- Per quanto riguarda l'invio del certificato medico, le ultime disposizioni prescrivono che lo stesso *"... deve essere inviato per via telematica all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica. L'INPS invierà l'attestazione della malattia, immediatamente e per via telematica, all'Amministrazione di appartenenza"*.

- Se la fine di un periodo di malattia coincide con una interruzione delle attività didattiche, il docente deve manifestare in modo inconfutabile la sua disponibilità a riprendere servizio fin dal giorno successivo a tale data.

- Se il docente rientra in servizio dopo il 30 aprile in seguito ad un'assenza non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, rimarrà a disposizione della scuola per supplenze o per lo svolgimento di altre attività didattiche o educative. Tale periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali (art. 37 CCNL 2007).

- Qualora l'insegnante debba assentarsi per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, può usufruire del trattamento di malattia da documentare con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato il servizio. Se però l'assenza è inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio, il docente può usufruire di un permesso a recupero (C.M. 301/1996).

4.2 ACCERTAMENTI FISCALI SULLE ASSENZE PER MALATTIA

La visita fiscale è un accertamento previsto dall'art. 5 della Legge 300/70 per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute.

L'art. 16 comma 9 del DL n. 98 del 6 luglio 2011 ha modificato le disposizioni precedenti per il controllo sulle assenze per malattia sostituendo "l'obbligatorietà" con la "discrezionalità": in pratica è il Dirigente scolastico ora a decidere se richiedere o meno il controllo valutando:

- a) la condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente;
- b) gli oneri connessi alla effettuazione della visita;
- c) la necessità di contrastare il fenomeno dell'assenteismo.

Il controllo è in ogni caso richiesto, e quindi obbligatorio, sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. I dipendenti pubblici, e più in generale i lavoratori statali (insegnanti), che si assentano per malattia hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi, con le seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Durante tali orari i lavoratori dipendenti pubblici in malattia potrebbero ricevere le visite fiscali (dal 2015 i controlli sono effettuati direttamente dall'INPS) e pertanto sono tenuti a farsi trovare presso l'indirizzo comunicato al momento della dichiarazione di inizio malattia.

Sono esclusi da tale vincolo, ma non dall'obbligo di sottoporsi alla visita di controllo, i dipendenti per i quali l'assenza è ricondotta ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono cure salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Dall'anno 2018 anche il personale assente per infortunio (INAIL) è soggetto agli orari delle visite fiscali.

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla scuola.

Per "assente alla visita fiscale" deve intendersi non soltanto l'assenza ingiustificata dall'abitazione, ma anche i casi in cui l'insegnante, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo" (Corte di Cassazione, sentenza 4233/2002).

L'assenza inoltre deve considerarsi tale anche nei casi di mancata presentazione dell'insegnante alla visita di controllo ambulatoriale.

Infine, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di

attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

4.3 ASPETTATIVA

L'aspettativa rappresenta la possibilità di assentarsi dall'attività lavorativa per un determinato periodo di tempo con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'art.18 del CCNL 2007 prevede che anche gli insegnanti di religione possano godere di tale diritto, purché siano di ruolo o stabilizzati (comma 1).

Sempre l'art. 18, prevede i motivi per cui l'aspettativa può essere richiesta e che sono:

- motivi di famiglia o personali (comma 1);
- motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca (comma 2);
- motivi di lavoro per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (comma 3).

Analizziamo ora sinteticamente ognuno di questi motivi, precisandone modalità ed effetti:

Motivi di famiglia o personali: l'aspettativa è regolamentata dagli artt. 69 e 70 del DPR n. 3 del 10/01/1957 (T.U.), che prevedono:

- la richiesta da parte del docente al Dirigente scolastico che può, rispondendo entro 30 giorni, respingere la domanda, ritardarne l'accoglimento o ridurne la durata;
- il periodo massimo di fruizione non superiore ad un anno, che può essere continuativo o cumulabile, sommando periodi di astensione con interruzioni con servizio attivo inferiore a 6 mesi;
- la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa di altri 12 mesi, dopo un rientro in servizio per più di 6 mesi;
- la durata complessiva massima, comprensiva anche delle astensioni dal lavoro per malattia, di due anni e mezzo in un quinquennio;
- superato anche tale limite, può essere concesso a domanda e per gravi motivi un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi.

Durante l'aspettativa, il docente non ha diritto alla retribuzione ed il periodo ivi trascorso non è utile a nessun effetto, interrompendo così l'anzianità di servizio.

Motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca: sono diversi i riferimenti normativi che concorrono a regolamentare queste situazioni. Innanzitutto l'art. 453 del DPR 297/94 prevede la possibilità per il docente di chiedere l'autorizzazione ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso Amministrazioni statali o enti pubblici o, nel caso in cui risulti ammesso, ad un corso di dottorato di ricerca presso una università. Sia in un caso che nell'altro, il diritto è condizionato: l'art. 19 della Legge 240/2010 prevede infatti che la pubblica Amministrazione presso la quale lavora il docente può negare la concessione dell'aspettativa qualora sussistano motivate esigenze di servizio.

In caso di accoglimento della richiesta, gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti e non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per il dottorato di ricerca la durata può essere pari a quella del corso. Circa il trattamento economico spettante al docente, bisogna distinguere tre casi: a) gli incarichi per attività di studio prevedono gli assegni a carico dell'Amministrazione presso cui vengono svolti gli incarichi; b) se il dottorato prevede una borsa di studio, l'insegnante viene collocato in aspettativa senza retribuzione; c) in caso contrario o nel caso in cui l'insegnante rinunci preventivamente alla borsa in questione, l'aspettativa viene retribuita.

Per quanto riguarda gli effetti, il periodo trascorso nello svolgimento di tali attività è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola.

Motivi di lavoro: per realizzare una diversa attività lavorativa, l'insegnante può essere collocato in aspettativa a domanda per un intero anno scolastico senza retribuzione; inoltre tale periodo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio (art. 18 DL 183/2010).

4.4 INCOMPATIBILITA'

Le disposizioni che disciplinano le situazioni di incompatibilità dell'esercizio della funzione docente con altre attività sono essenzialmente contenute nell'art. 508 del D Lgs. 297/94, richiamate in seguito nel D Lgs. 165/2001 e nell'art. 39 del CCNL 2007.

L'art. 508 prende in considerazione varie questioni, dalle lezioni private all'assunzione di altro impiego, dall'esercizio di attività commerciali alle cariche in società, all'esercizio di libere professioni.

Cerchiamo ora di analizzare sinteticamente ognuno di questi casi:

- **Lezioni private** (comma 1 del citato articolo): è fatto divieto all'insegnante di impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed ha il dovere di informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite a studenti di altre scuole prima dell'inizio delle stesse o quanto meno durante il loro corso per permettere allo stesso Dirigente scolastico di intervenire in caso di incompatibilità (Consiglio di Stato, sentenza 393/1993). I docenti di scuole statali non possono inoltre insegnare anche in scuole private perché cumulando due rapporti di lavoro dipendente si trovano in una condizione di incompatibilità (Consiglio di Stato, sentenza 6829/2003). Questa norma però incontra delle eccezioni, come per esempio il completamento d'orario per i supplenti. Per la realizzazione però di specifici progetti deliberati dai competenti organi collegiali, i docenti possono prestare la loro collaborazione ad altre scuole.
- **Assunzione di altro impiego pubblico o privato** (comma 7): fermo restando per gli insegnanti il divieto assoluto di instaurare ulteriore lavoro dipendente con altra Amministrazione pubblica, così come stabilito dal comma 7 del predetto art. 508, la cumulabilità di impiego pubblico e privato è parzialmente ammessa in forza delle importanti deroghe legislative introdotte in materia di lavoro part-time.

Il comma 6 dell'art.53 del D Lgs. 165/2001 esclude espressamente dal regime di incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 % di quella a tempo pieno. Pertanto i docenti a tempo indeterminato che hanno trasformato il rapporto di lavoro in part-time, possono, *“previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto”* (art. 39 CCNL 2007). Ciò vale anche per i docenti a tempo determinato assunti per un orario di lavoro non superiore al 50 % dell'orario obbligatorio per i docenti di ruolo: *“considerato il limitato numero di ore di cattedra attribuite, al di sotto del limite del 50 % del tempo pieno, potranno essere autorizzati a svolgere altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sulla incompatibilità”* (USR Emilia Romagna, nota del 26-02-2007).

- **Attività commerciale, industriale, professionale** (comma 10): la titolarità di un'attività commerciale, a norma del comma 19, resta assolutamente vietata per gli insegnanti, così come risulta vietata la possibilità di accettare cariche in società a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della P.I.. Anche in questo caso, però, è intervenuto il MIUR con la nota n. 1584/2005 per precisare che *“... tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 % di quella a tempo pieno”*. È importante sottolineare in questo caso che l'obbligatorietà della comunicazione dello svolgimento dell'attività aggiuntiva è condizione necessaria per non incorrere nel licenziamento.

- **Esercizio della libera professione** (comma 15): è consentito sia al personale docente a tempo pieno che a quello a tempo parziale previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Esso è però subordinato a delle condizioni e cioè:
 - che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente;
 - che sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
 - che l'incarico non sia conferito da Amministrazioni pubbliche;
 - che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica Amministrazione.
 Gli ultimi due punti sono fissati dall'art. 1, comma 56 bis della Legge 662/1996.

4.5 FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall'orario di insegnamento.

Il comma 5 dell'art. 64 del CCNL 2007 statuisce però che: "Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici".

La norma parla di "insegnanti", evidentemente volendo comprendere sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato. Anche questi ultimi quindi possono godere di tale diritto e nel momento in cui ne usufruiscono non sono poi tenuti a recuperare le ore utilizzate per la partecipazione al corso di aggiornamento.

4.6 ASSEMBLEE SINDACALI

La fruizione delle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro è regolamentata principalmente dall'art. 8 del CCNL 2007.

Le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola o dalla RSU e non possono essere più di due al mese. In ogni caso la comunicazione va inviata almeno 6 giorni prima ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate all'assemblea. Questi la diffondono presso l'istituzione scolastica, chiedendo formalmente agli insegnanti interessati, siano essi con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o supplenti, con orario di servizio coincidente con l'orario dell'assemblea, di presentare domanda scritta di partecipazione. Chi intende aderire deve comunicarlo individualmente per iscritto e ciò per permettere al Dirigente scolastico di avvisare le famiglie delle classi interessate della riduzione del servizio e calcolare la partecipazione nel monte ore individuale. Ogni insegnante può infatti fruire al massimo di 10 ore (di 60 minuti) per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Qualora superasse tale limite, ammesso che il Dirigente scolastico glielo concedesse, vedrebbe ridotto il suo stipendio per le ore eccedenti. E se partecipasse, nonostante una comunicazione contraria del Dirigente scolastico, potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.

La durata massima di un'assemblea è di due ore e queste di norma coincidono con l'inizio o il termine delle attività didattiche giornaliere, ma mai possono essere concomitanti con lo svolgimento degli scrutini di fine anno e con gli esami.

Qualora l'assemblea sia tenuta in sede diversa da quella di lavoro, il Dirigente scolastico deve concedere al personale interessato un congruo tempo per permetterne il raggiungimento o il rientro. Tale tempo però rientra nel calcolo del monte-ore totale di diritto (10 ore). Non intacca questo monte-ore chi partecipa all'assemblea al di fuori del suo orario di lavoro e, in tal caso, non deve neppure comunicarne l'adesione.

È compito ancora del Dirigente scolastico, in base alle adesioni all'assemblea, sospendere le attività didattiche di qualcuna o anche di tutte le classi e/o predisporre eventuali adattamenti di orario, comunicando alle famiglie le decisioni prese.

Da ultimo, appare opportuno ricordare che la normativa non prevede obbligo di firma come attestazione di partecipazione all'assemblea, né da parte dell'organizzazione sindacale che l'ha indetta, né da parte della scuola che l'ha concessa. Deve essere l'etica professionale di ogni docente ad indirizzare il suo comportamento.

4.7 SCIOPERO

Il diritto di sciopero rientra tra i diritti fondamentali garantiti dall'art. 40 della Costituzione. Nella scuola tale diritto è esercitabile, rispettando le disposizioni della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla Legge 83/2010, da tutto il personale con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La CM 190/1979 fa rientrare lo sciopero in una "astensione" dal lavoro e non in una "assenza" e pertanto lo stesso produce effetti solo sulla retribuzione (trattenuta sullo stipendio per la mancata prestazione di servizio) e non sullo stato giuridico.

La normativa di attuazione della predetta Legge 146/90 individua le prestazioni indispensabili da assicurare nella scuola in caso di sciopero (es. attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali; vigilanza sui minori ...); obbliga i Dirigenti scolastici ad invitare i docenti a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione; stabilisce le norme da rispettare in caso di sciopero breve o sciopero generale. E' comunque l'Intesa 2 agosto 2001 tra le OO.SS. e l'ARAN a prendere in particolare considerazione i servizi essenziali nel comparto del personale della scuola.

Volendo presentare ora solo sinteticamente il contenuto delle disposizioni in materia, si precisa che:

- lo sciopero deve avere un preavviso minimo di 15 giorni;
- non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato e prevedendo non più di 40 ore (ossia 8 giorni) nelle scuole d'infanzia e primarie, non più di 60 ore (ossia 12 giorni) nelle scuole secondarie, comprendendo in tali limiti sia gli scioperi brevi che quelli giornalieri. La durata continuativa massima è però di due giorni e l'intervallo tra uno sciopero e l'altro non deve essere inferiore a sette giorni;
- gli scioperi brevi (cioè quelli a ore) possono essere effettuati solo nella prima o nell'ultima ora di lezione; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima di quello pomeridiano e ciò deve essere precisato nella proclamazione dello sciopero;
- per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali lo sciopero non può comportare un differimento della loro conclusione superiore a cinque giorni rispetto a quanto fissato dal calendario scolastico. Gli scioperi però non possono comportare alcun differimento nei casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione;

Il giorno dello sciopero, il Dirigente scolastico organizza con il personale presente le attività programmate e che ha comunicato alle famiglie. Gli insegnanti che non scioperano devono prestare servizio per le ore di lavoro previste per quella giornata e non per un numero maggiore; possono però essere chiamati dal Dirigente scolastico a cambiare orario o a cambiare classe (in questo caso, se sostituiscono un collega scioperante, devono solo assicurare la vigilanza sugli alunni); possono anche essere chiamati ad essere presenti sin dalla prima ora di lezione ed essere tenuti a disposizione per le ore di lavoro previste per quel giorno; devono presentarsi secondo il loro orario di lavoro anche se le lezioni sono sospese.

6. LO SVOLGIMENTO DELL'IRC

6.1 ISCRIZIONI E SCELTA IRC

Il 18 febbraio 1984 la Santa Sede e lo Stato Italiano firmavano l'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, ridefinendo i rapporti su numerosi argomenti. L'art.9 del predetto Accordo, e cioè quello relativo alle questioni scolastiche, fissa il criterio generale che *“garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica... senza che la scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”*.

Il DPR 175/2012, meglio conosciuto come “Nuova Intesa”, riprendendo il punto 2.1 della precedente Intesa del 1985, specifica ulteriormente che *“il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni”*.

La C.M. 177/87 precisa che *“la scelta deve essere esercitata personalmente dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione...”*, che coincide con il termine ultimo fissato dalla specifica circolare, che annualmente viene diramata dal Ministero. Per quanto riguarda “l'avente diritto”, le stesse ultime circolari relative alle iscrizioni hanno precisato che la scelta viene operata dai genitori degli studenti fino alla scuola secondaria di primo grado e dagli studenti stessi negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il modulo per la scelta se avvalersi o meno di tale insegnamento è l'allegato B, così come indicato dalla C.M. n. 51 del 18 dicembre 2014 relativa alle iscrizioni; il modulo C, che accompagna la stessa circolare, è relativo alle scelte da parte degli alunni/studenti che non si avvalgono dell'IRC.

Il modulo B non deve essere consegnato quanto piuttosto compilato on line, con la sezione a ciò predisposta, all'atto dell'iscrizione; il modulo C invece deve essere consegnato in un secondo momento, all'inizio dell'anno scolastico, solo agli alunni che non si avvalgono dell'IRC e dagli stessi compilato.

Questa tempistica è riportata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89: *“...è da separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”*. Più recentemente la nota MIUR n. 427/2010 riafferma che l'allegato C va compilato entro l'avvio delle attività didattiche in relazione alla programmazione di inizio d'anno da parte degli Organi Collegiali.

Si precisa inoltre che il modulo B va compilato solo per l'iscrizione al primo anno sia della scuola primaria che di quella secondaria di primo e secondo grado: tanto è previsto dal terzo comma dell'art. 310 del D. Lgs 297/94 e dal punto 1.4 della C.M. n. 119/95. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che non si intenda modificarla al momento dell'iscrizione dell'anno successivo: questo è affermato anche dalla citata C.M. n. 51/14 e dal punto 2.1, lettera b) del D.P.R. n. 175/2012.

Stanti queste disposizioni, non è possibile modificare all'inizio o durante l'anno scolastico la scelta fatta all'atto dell'iscrizione.

6.2 COLLOCAZIONE ORARIA

Rispondono a questo argomento la CM n. 316/87, le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/91 e n. 290/92, la CM n.9/91. In particolare, quest'ultima afferma *“la piena legittimità della collocazione di questo insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni, con la conseguenza che nella formazione del quadro orario l'insegnamento stesso sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale”*.

Non è possibile quindi che tale insegnamento sia collocato solo alla prima o all'ultima ora di lezione o solo al pomeriggio. E di questo deve essere garante il Dirigente scolastico, perché spetta a

lui il compito di predisporre l'orario delle lezioni dopo aver sentito le proposte del collegio dei docenti.

6.3 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

L'ultima Intesa tra il MIUR e la CEI (DPR 175/2012) al punto 2.1, lettera a) stabilisce che *“Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi.”*

Specificava particolarmente tale concetto, richiamandosi alla precedente Intesa, la CM n. 253/87: *“L'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica non può costituire un criterio per la formazione delle classi, e, pertanto deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno”*.

In base a quanto sopra, allora il Collegio dei Docenti, cui spetta il compito di formulare proposte al Dirigente scolastico per la formazione e composizione delle classi (art. 4 del DPR 416/74) e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'istituto, non può procedere in deroga alle disposizioni vigenti per sopperire ad eventuali difficoltà organizzative, di qualsiasi natura esse fossero.

Una volta formate le classi non è poi possibile accorpate gli alunni di classi parallele in presenza di un esiguo numero di avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica. Questo punto è precisato dalla nota n. 11197 del 13 dicembre 1991 inviata dal MPI al Provveditore di Pisa: *“...di conseguenza non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero degli alunni per classe avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica sia inferiore a 15”*.

6.4 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC

Le ultime istruzioni per esercitare la scelta, da parte di chi non si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica, relativa alle attività alternative sono contenute nella CM n. 51 del 18 dicembre 2014, che disciplina le iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16. Alla luce di tale circolare e senza trascurare quanto consolidato in materia da altre disposizioni ministeriali e non solo, proviamo a delineare, per quanto possibile, un quadro della situazione.

1) La scelta dell'attività alternativa va operata *“all'inizio dell'anno scolastico”* da parte dei genitori degli studenti fino alla scuola secondaria di primo grado; da parte degli studenti stessi negli istituti di istruzione secondaria superiore, e questo mediante la compilazione del modulo C allegato alla circolare, modulo che non può essere rielaborato dalla scuola in nome dell'autonomia scolastica.

Le opzioni possibili sono quattro e cioè:

- a) Attività didattiche e formative: in questo caso, l'interessato dovrebbe anche indicare sommariamente la natura di tale eventuale attività;
- b) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- c) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta operata vale per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

2) La programmazione della prima opzione spetta al Collegio dei Docenti, quale organo responsabile dell'azione didattica. Il Collegio dei Docenti è tenuto ad espletare questo impegno obbligatorio entro un mese dall'inizio delle lezioni, prendendo in considerazione anche le eventuali proposte delle famiglie e degli studenti. Tali disposizioni si rinvergono nelle CM n. 302/86, n. 316/87, nell'art. 28 del CCNL 2007, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2010 e nella CM n. 51/2014.

La seconda opzione invece, e cioè *“Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente”*, non richiede alcuna programmazione da parte degli Organi Collegiali, ma *“è*

frutto della libera iniziativa degli studenti interessati di concerto con l'insegnante incaricato dell'assistenza" (S. Cicatelli, in *"Religione, Cultura, Società"*, 30 agosto 2010). A conferma di quanto appena citato, la CM 316/87 precisa che il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle delibere degli Organi Collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi assicurando idonea assistenza agli alunni.

3) Le "Attività didattiche e formative" non esistono come disciplina scolastica. Le varie circolari ministeriali emanate fin dalla sottoscrizione del DPR 751/85 hanno cercato di delimitare l'ambito contenutistico di dette attività suggerendo, nelle CCMM. 129, 130, 131/86, di far riferimento a parti dei programmi di storia, educazione civica, filosofia; la CM 316/87 presentava addirittura, in allegato, una proposta didattica relativa ai diritti umani.

Pur lasciando, come detto in precedenza, la definizione di dette attività al Collegio dei Docenti, la CM 368/85 disponeva, fermo restando il carattere di libera programmazione, che i contenuti di queste attività non dovessero contenere un'opportunità educativa discriminante e in quanto tali non dovessero appartenere a programmi curriculari comuni, in quanto in tal modo avvantaggerebbero i non avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

E' noto però che anche oggi, nonostante tutte le indicazioni, la prassi supera la norma e le scuole agiscono con proposte varie, anche perché il Ministero fornisce generiche indicazioni e non precise disposizioni. La necessità di definire da parte del Collegio dei Docenti le Attività Alternative fin dall'inizio delle lezioni deriva, tra l'altro, dall'esigenza di poter nominare insegnanti supplenti per tutto l'anno. Solo in tal caso la liquidazione delle competenze al personale docente, che svolge le Attività Alternative con ore eccedenti o con contratto a tempo determinato, non graverà sul bilancio dell'Istituzione Scolastica, ma sarà a carico del Tesoro. In tali termini si è espressa una recente nota del MEF, la n. 26482 del 7 marzo 2011, avente per oggetto: "Pagamento attività alternative all'IRC. Richiesta parere".

4) Coloro che hanno scelto la "Non frequenza della scuola durante le ore dell'IRC" non hanno l'obbligo di permanenza nell'edificio scolastico in coincidenza con le ore di IRC, indipendentemente dalla loro collocazione nell'orario giornaliero di lezione (prime o ultime ore oppure ore intermedie). In tutti questi casi i genitori devono presentare alla scuola precisa autorizzazione di allontanamento dalla scuola stessa del figlio minore assumendosene altrettanta precisa responsabilità per eventuali inconvenienti. L'Avvocatura dello Stato di Bologna però, con nota 4/12/2000, ha espresso il parere che "simili autorizzazioni, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita dalla scuola, possono costituire avvallo e prova della consapevolezza da parte dell'Istituto di detta modalità di uscita da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi, sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi". Sembra di poter allora concludere su questo punto che gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati dai genitori stessi o da maggiorenni preventivamente autorizzati.

Un'ultima annotazione: La CM 302/86 prevede espressamente che *"qualora i contenuti delle attività alternative siano tali da renderlo utile e opportuno, potrà prevedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale"*.

È ovvio allora che questo accorpamento può avvenire anche per lo studio individuale, ma non invece, come già precisato, per l'insegnamento della Religione Cattolica.

6.5 POSSONO RESTARE IN CLASSE I NON AVVALENTISI?

Si assiste ancora in qualche scuola alla presenza di studenti "uditrici" che, pur avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, vengono lasciati nelle classi senza offrir loro nulla di alternativo, oppure di altri che vengono trasferiti in classi parallele per partecipare in

maniera casuale alle lezioni che ivi si svolgono o per non far niente. Ancora, ad anno scolastico iniziato da diversi mesi, non è prevista adeguata collocazione per i ragazzi non avvalentisi. Tutto questo è illegittimo perché la scuola non può decidere a sua discrezione se e quale attività alternativa attivare, ma deve attenersi alle disposizioni previste in materia. Inoltre, nessuno può obbligare un insegnante di IRC a tenere in classe i non avvalentisi, perché questi, per loro scelta, hanno chiesto esplicitamente di far altro durante l'ora di religione.

6.6 VALUTAZIONE IRC

L'insegnamento della Religione Cattolica è facoltativo, ma, una volta scelto, diventa obbligatorio e in quanto tale *“assurge al medesimo rango delle altre discipline”*⁸. Ad integrazione di quanto sopra, la Nota MIUR n. 9830 del 24 ottobre 2005 afferma che *“... di conseguenza gli insegnanti di Religione Cattolica hanno la stessa dignità degli altri docenti, ed infatti fanno parte del consiglio di classe con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipando alle valutazioni periodiche e finali”*.

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione) precisa che la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del TU n. 297/94 e cioè che deve essere indicata in una speciale nota da allegare al documento ufficiale di valutazione e sulla quale si registra l'interesse e il profitto attraverso un giudizio e non con un voto numerico, come per tutte le altre discipline.

Il “giudizio” è obbligatorio solo per la valutazione in sede di scrutinio e non per le valutazioni in corso d'anno: per queste è sempre possibile usare qualsiasi modalità valutativa, purché dichiarata e comprensibile.

Richiamando ancora in generale l'attenzione al fatto che sulla nota di valutazione devono essere registrati l'interesse ed il profitto, bisogna ricordare che sulla stessa non va riportato anche il comportamento, in quanto la sua valutazione va attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, di cui fa parte anche l'insegnante di religione.

In sintesi, l'insegnante di Religione Cattolica:

- a) partecipa allo scrutinio finale;
- b) concorre a determinare il voto in condotta;
- c) concorre (come si vedrà) a determinare il credito scolastico.

Il giudizio di IRC non concorre però alla elaborazione della media dei voti.

In sede di scrutinio finale l'organo deliberante, e cioè il Consiglio di classe, deve essere “perfetto” implicando con ciò la presenza di tutti gli insegnanti (se qualcuno è assente deve essere sostituito da un altro insegnante non della stessa classe) e nessuno, compreso il Dirigente scolastico o suo delegato (che non deve essere insegnante della classe che si sta scrutinando), può astenersi dal voto. Nella conta dei voti espressi, quello del Dirigente scolastico o del suo delegato non vale il doppio, ma prevale solo in caso di parità.

6.6 IL “VOTO DETERMINANTE” DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Una particolare annotazione va fatta in merito al *“voto determinante”* dell'insegnante di religione. Ciò si verifica quando l'insegnante di religione, con il suo voto, determina il passaggio o meno alla classe successiva o l'ammissione o non ammissione agli esami di uno studente.

Concretamente esiste un solo caso affinché questo fatto si realizzi e cioè quando si verificano contemporaneamente le seguenti situazioni:

⁸ MIUR, Nota prot. n. 10642 del 16/06/04

- 1) Il Consiglio di classe, comprendendo anche il Dirigente scolastico, è formato da un numero dispari di componenti (es. 9);
- 2) la votazione si conclude con un voto di differenza tra favorevoli e contrari (es. 5 a 4);
- 3) l'insegnante di religione ha votato con la maggioranza (es. con i 5).

A questo punto entra in gioco il punto 2.7 del DPR n. 202/90: *“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*.

Su questa disposizione l'orientamento è ormai concorde nell'affermare che il voto del docente di religione, ove determinante, si completa con un giudizio motivato scritto a verbale, ma senza perdere perciò il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza. Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5882/2004, afferma che *“Il voto del docente di religione, ove determinante, non può perdere rilevanza ai fini della votazione finale”*.

Sulla base di questo e di tanti altri analoghi pronunciamenti, si può concludere che il voto dell'insegnante di religione, in sede di scrutinio finale, deve sempre essere conteggiato. Se ciò non dovesse succedere, si invitano gli insegnanti di religione a far mettere a verbale che loro si dissociano dalle decisioni adottate dal Consiglio di classe e che quindi impugneranno l'atto per vizio di legittimità. Si invita altresì ad avvisare con urgenza del fatto l'USP e l'Ufficio per l'IRC.

Da ultimo, qualora l'insegnante di religione dovesse verbalizzare un motivato giudizio per giustificare il suo “voto determinante”, si consiglia di prendere in considerazione l'interesse evidenziato dallo studente, la sua partecipazione alle lezioni, la sua motivazione allo studio... e, non ultimo, il profitto conseguito, aggettivando ogni singola voce in modo appropriato alla valutazione positiva o negativa espressa.

Si ricorda, comunque che in tante scuole si accetta il voto dell'insegnante di religione alla pari del voto degli altri insegnanti e, anche se determinante, non si mette nulla a verbale.

6.7 GIUDIZIO FINALE DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE

Il DPR n. 122/09, come pure il DL n. 137/08, affermano che il Consiglio di classe, titolare della valutazione nello scrutinio finale, ammette alla classe successiva gli studenti che hanno conseguito la sufficienza in tutte le discipline. Quindi anche in religione? Se con “tutte” si intende tutte quelle curriculari, allora la risposta non può che essere affermativa, perché, pur essendo l'insegnamento della Religione Cattolica un insegnamento facoltativo, diventa curriculare per chi lo sceglie (sentenze della Corte Costituzionale n. 203/89, n. 13/91, n. 290/92) e il suo monte ore concorre alla determinazione dell'orario complessivo annuale, che lo studente deve dimostrare di aver frequentato, pena la non ammissione alla classe successiva (in pratica sono i 2/3 delle lezioni nella scuola primaria e i 3/4 nella scuola secondaria).

Anche l'insufficienza in religione quindi potrebbe comportare per lo studente la ripetizione dell'anno scolastico o la non ammissione all'esame di stato.

Auspiciando che questo non accada mai, resta sempre la possibilità che il Consiglio di classe, unico titolare della valutazione finale, possa intervenire per trasformare l'insufficienza in IRC in un giudizio positivo. L'insegnante manterrebbe così la valutazione negativa sul suo registro personale e alla famiglia verrebbe comunicata, con una nota a parte, la reale situazione del figlio.

Se l'insegnante però dovesse presentare lo studente nella valutazione finale come *“Non Classificato”* lo stesso studente sarebbe automaticamente non ammesso alla classe successiva, perché il Consiglio di classe non potrebbe intervenire con nessuna modifica.

6.8 GIUDIZIO DI RELIGIONE SUI PROSPETTI DEI RISULTATI FINALI

La specifica disciplina trova i seguenti riferimenti normativi:

- 1) l'art. 4 della legge 824/30: *“Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae”*;

2) la CM 117/30, che, a proposito del predetto articolo 4, così afferma: *“Per l’insegnamento religioso, date le sue speciali finalità, non si assegnano voti, né si danno esami, e del profitto che gli alunni ne traggono l’insegnante di religione informerà le rispettive famiglie mediante apposita nota da inserire nella pagella o negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesta il profitto di ogni altro insegnamento”*;

3) la CM 156/87, la quale precisa *“che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi ai risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato alla disciplina religione”*.

Con l’entrata in vigore del D.L. 196/03 (la legge sulla privacy) in qualche scuola è stata abolita sia la valutazione della disciplina Religione Cattolica che la certificazione stessa perché *“rappresentavano motivo di discriminazione”*.

In proposito però sono intervenuti sia il MIUR che il Garante della privacy: il primo, con nota del 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che *“La materia Religione Cattolica, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni”*; il secondo, in data 3 dicembre 2004, ha così dichiarato: *“Non è vero che i voti scolastici devono rimanere segreti, non è vero che gli studenti devono nascondere la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona infatti non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche in natura religiosa”*.

Il giudizio dell’insegnante di Religione Cattolica va trascritto sul registro generale, sul pagellino o sulla scheda personale e sui prospetti da affiggere all’albo della scuola.

6.9 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Fino alla fine dell’anno scolastico 2008/09, i docenti delle Attività Alternative partecipavano alle operazioni di valutazione per i non avvalentisi, così come gli insegnanti di religione partecipavano per gli avvalentisi.

Il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione) aveva scompaginato questa impostazione stabilendo che tali docenti avrebbero dovuto limitarsi a *“fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno”*. In buona sostanza il Decreto avrebbe escluso tali docenti dalla valutazione.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 33433 del 15 novembre 2010, ha però messo in evidenza la diversità di trattamento riservato alle due categorie di docenti, rilevando che solo l’insegnante di religione partecipava a pieno titolo al consiglio di classe e concorreva alle sue deliberazioni, mentre quello delle Attività Alternative ne rimaneva escluso. Con queste considerazioni, lo stesso TAR ha annullato la parte del DPR citato, che stabiliva tale esclusione.

Le nuove disposizioni del Ministero in materia di valutazioni hanno fatto propria la suddetta sentenza del TAR applicando il chiarimento contenuto nella nota n. 695 del 9 febbraio 2012.

Nessuna Nota ministeriale specifica però la modalità di valutazione di tali attività, se cioè essa debba esprimersi in voti o in giudizi e se debba comparire sui prospetti finali da affiggere all’albo della scuola. Solo la CM n. 11 del 21 gennaio 1987 precisa che *“at pagella debet essere allegata nota informativa su attività svolta predisposta da scuola stessa recante timbro scuola, firmata da docente impegnato in detta attività et vistata da Capo istituto aut docente delegato”*.

In mancanza quindi di specifiche disposizioni, sembra logico applicare, per la valutazione di dette attività, quanto previsto per la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, così come la citata circolare 11/87 lo prevede per il resto.

È inoltre da precisare che per lo studio individuale non è prevista alcuna forma di valutazione, in quanto non rappresenta una specifica attività didattica oggetto di programmazione e che possa quindi essere valutata.

6.10 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico trova la sua disciplina nell'art. 11 del D.P.R. n. 323/98, il quale prevede che *“Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico chesi aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”*.

Dall'emanazione del Regolamento attuativo, si è assistito ad una serie di ricorsi e controricorsi in cui sono intervenuti MIUR, TAR, Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato per definire la posizione dell'insegnante di religione nell'attribuzione del credito scolastico.

Oggi, per inquadrare correttamente la questione è di fondamentale importanza prendere in considerazione la più recente normativa e cioè l'OM n. 37 del 19 maggio 2014, che costituisce riferimento d'obbligo perché ripropone integralmente quanto fissato dalle giuste decisioni prese in seguito ai precedenti ricorsi.

L'art. 8 della predetta OM presenta un quadro articolato delle procedure che il Consiglio di classe deve seguire e degli elementi di cui deve tener conto nella fase di attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico. Sono però i commi 13 e 14 dell'art. 8 che riservano una specifica attenzione al ruolo dei docenti di Religione Cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della Religione Cattolica nell'attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali *“indicatori”* per l'attribuzione di tale credito, *“l'interesse”* con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e *“il profitto”* che ne ha tratto.

Comma 13: “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

Comma 14: “Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernente l'attribuzione del credito scolastico i docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della Religione Cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.

Sintetizzando:

- a) l'insegnante di religione, come quello delle attività didattiche alternative, partecipa a pieno titolo al consiglio di classe riunito per l'attribuzione del credito scolastico;
- b) agli alunni avvalentisi dell'insegnamento della Religione Cattolica bisogna attribuire il credito scolastico comprensivo anche della valutazione dell'insegnante di religione;
- c) al collegio dei docenti compete stabilire i criteri di attribuzione del credito e non gli indicatori.

6.11 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Con l'emanazione del DM n. 9 del 27 gennaio 2010 è diventata obbligatoria per la scuola la compilazione del modulo che certifica le competenze acquisite dagli studenti che completano il ciclo obbligatorio d'istruzione della durata di dieci anni, ciclo che coincide quindi con il termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Il modello di certificato, allegato al Decreto e quindi unico su tutto il territorio nazionale, contiene una scheda riguardante le competenze di base ed i relativi livelli (sono tre: livello base, intermedio, avanzato) raggiunti dallo studente in relazione ai quattro assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale), entro il quadro di riferimento rappresentato

dalle competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria e che si trovano allegate al DM n. 139 del 22 agosto 2007.

La compilazione del modello di certificazione deve avvenire al termine dello scrutinio finale delle classi seconde, senza soluzione di continuità tra gli adempimenti di scrutinio e quelli relativi alla certificazione. Ne consegue che quest'ultima appare come logica conclusione del lavoro del consiglio di classe, a cui partecipa a pieno titolo anche l'insegnante di religione.

Fin qui il Decreto citato in premessa, che, con i suoi due articoli, precisa abbastanza bene l'obiettivo che vuole raggiungere, anche se lascia intendere che il modello presentato potrà subire in seguito modifiche essendo *“in attesa della messa a regime del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*.

Del percorso che porta alla certificazione, lo stesso Decreto dice poco, pur rappresentando questo un lavoro non semplice per la scuola. Un aiuto a tal proposito viene in qualche modo fornito allora dall'INDIRE con le *“Indicazioni per la certificazione delle competenze”*. Nella Nota indicata, l'INDIRE precisa che la valutazione delle competenze *“è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”* così come riportato anche dall'art.1, comma 2, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

Da quanto affermato, si intuisce che, se il modello di certificato è unico, l'insieme delle operazioni che portano alla compilazione della scheda possono essere diverse, essendo di competenza del Consiglio di classe e quindi frutto di decisioni di tipo collegiale.

L'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), comunque, chiede di fare riferimento alle valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente, raccomandando però di evitare l'automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici; richiama inoltre l'attenzione sulla documentazione messa a disposizione dall'INVALSI in quanto *“strumenti di valutazione e metodologie di lavoro oggettive utili alla comparabilità delle certificazioni”*.

Sarà quasi indispensabile che ogni scuola predisponga proprie prove finalizzate alla valutazione delle competenze, allo scopo anche di produrre ulteriore documentazione attestante e motivante il giudizio espresso in sede di consiglio di classe.

L'INDIRE fa ancora una precisazione importante: *“Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari”*. Ciò significa che ogni voce valutata non è riferita ad una specifica disciplina, ma a più di una, se non addirittura a più ambiti. Ne deriva che anche l'insegnamento della Religione Cattolica può trovare idoneo riferimento in più di una voce del modello di certificato, in quanto la stessa Religione Cattolica si intreccia con altre discipline e non è settoriale. Sarà compito dell'insegnante di religione saper lavorare in gruppo, saper negoziare obiettivi e contenuti, saper realizzare mete condivise dando significatività al suo lavoro quotidiano.

6.12 ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

Il DPR n. 175 del 20 agosto 2012 afferma che *“i libri di testo per l'insegnamento della Religione Cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo”*.

Trattandosi però di testi per una disciplina che è frutto di un accordo pattizio, lo stesso DPR stabilisce che *“i libri di testo, per essere adottati nella scuola, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso”*. Questi riconoscimenti, cioè il *Nulla osta* della CEI e l'*Imprimatur* del Vescovo, costituiscono una garanzia circa la rispondenza di tali testi alle Indicazioni Didattiche dell'IRC previste dal DPR dell'11 febbraio 2010 per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo dell'Istruzione e dal DPR del 20 agosto 2012 per i Licei e gli Istituti Tecnici e Professionali, salvaguardando così la specificità dell'insegnamento della Religione Cattolica e il suo

pieno inserimento nel nuovo ordinamento scolastico; costituiscono, inoltre, una garanzia sulla coerenza dei contenuti in conformità della dottrina cattolica e sulla loro adeguatezza pedagogica e didattica all'età degli alunni e al tipo di scuola cui si riferiscono.

Relativamente alla loro adozione nella scuola, essa “è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline” (DPR 175/2012, punto 3.3). La delibera è di norma effettuata a maggioranza dal Collegio dei docenti (anche se il Regio Decreto del 1923 stabilisce che per l'approvazione di tale adozione occorre un terzo dei voti dei partecipanti al Collegio, norma questa mai abrogata) nella seconda decade di maggio, secondo le modalità previste dalla CM n. 16 del 10 febbraio 2009, espressamente richiamata dalla Nota del MIUR n. 378 del 25 gennaio 2013, ma profondamente modificate, per quanto riguarda i vincoli, dalle Leggi 221/2012 e 128/2013, così come riportato dalla nota MIUR 2581/2014 e ciò nella prospettiva di limitare il costo che le famiglie devono sostenere per l'acquisto dei testi.

La nota predetta, infatti, specifica che:

- “il Collegio dei docenti può (nota: e non deve) adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso” (art. 6 Legge 128/2013);

- “gli Istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento” (art. 6 Legge 128/2013);

- viene abrogato il vincolo temporale di adozione, già fissato in 5 anni per le scuole primarie e 6 per le scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché il vincolo quinquennale di immutabilità dei contenuti dei testi. Pertanto, i Collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso o procedere a nuove adozioni limitate però alle classi prime e quarte della scuola primaria, alle prime della scuola secondaria di primo grado, alle prime e terze della scuola secondaria di secondo grado (art. 11 Legge 221/2012).

Nella delibera di adozione il Collegio dei docenti è chiamato tra l'altro a distinguere i libri tra obbligatori e consigliati. A tal proposito, sempre la nota MIUR 2581/2014 precisa che “i testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati” (art. 6 Legge 128/2013). Fissato così il concetto di testo consigliato, essendo la Religione Cattolica una specifica disciplina scolastica, ha diritto di un testo specifico; pertanto, riviste o altre pubblicazioni potranno costituire documentazione utile, lettura consigliabile, sussidio importante, ma non potranno mai sostituire il libro di testo di religione (che rientrerà quindi anche negli effetti del tetto di spesa).

Così come detto all'inizio e ribadito dalla più volte richiamata nota MIUR 378/2013, nei nuovi libri di testo per l'insegnamento della Religione Cattolica devono trovare applicazione le Indicazioni Didattiche previste per tale materia in allegato ai DPR 11 febbraio 2010 e 20 agosto 2012 e pertanto, per essere adottati nelle scuole, gli stessi devono essere provvisti del *Nulla osta* della CEI e dell'*Imprimatur* dell'Ordinario diocesano competente.

Da ultimo, è utile ricordare che l'eventuale cambiamento di insegnante nella classe o nella scuola non costituisce motivo sufficiente per il cambiamento del libro di testo già in adozione.

PARTE 2

**NUOVE INTESE MIUR-CEI
PER L'IRC**

INTESA MIUR-CEI

per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche

28 giugno 2012
(Dprn. 175 del 20 agosto 2012)

Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quale autorità statale che sovrintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e

il Presidente della Conferenza episcopale italiana

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,

vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310, ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici, in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,

determinano

con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.

1. INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indicazioni didattiche stesse sono determinate da quanto segue.

1.2. Le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica sono adottate per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa.

Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche delle indicazioni didattiche.

2. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione

ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla disciplina dell'insegnamento della religione cattolica;

d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.

2.3. Nelle scuole primarie sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana.

2.4. Nelle scuole dell'infanzia sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella progettazione educativo-didattica della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola dell'infanzia, in unità di apprendimento da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina e l'assunzione dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascuna istituzione scolastica, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

2.6. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni istituzione scolastica, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2.7. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.

2.8. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola primaria, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue:

3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del *nulla osta* della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.

3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

4.2.3. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui al punto 4.2.1. e provvedono alla formazione accademica di cui al punto 4.2.2., nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.2.1., lettera a).

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.2.1. e 4.2.2. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

4.3.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione

dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

4.4. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio la Conferenza episcopale italiana e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti, le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA

Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE
,DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Francesco PROFUMO

INTESA MIUR-CEI

sulle indicazioni didattiche
per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole dell'infanzia
e nel primo ciclo di istruzione

1 agosto 2009
(D.P.R. 11 febbraio 2010)

INTESA
sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e
il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

IN ATTUAZIONE di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera b, n. 1) e dal punto 1 della successiva intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;
ATTESA LA NECESSITÀ di adeguare gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica, già sottoscritti dalle Parti il 23 ottobre 2003 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e il 26 maggio 2004 per la scuola secondaria di primo grado, agli sviluppi del sistema educativo di istruzione e formazione quali si sono configurati con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;

convengono con la presente Intesa

di adottare, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, di cui al documento allegato, che saranno integrati nel testo delle Indicazioni valide a partire dal 1 settembre 2009, per le scuole statali e paritarie.

Roma, 1° agosto 2009

Il Presidente
della
Conferenza Episcopale Italiana

Angelo Card. BAGNASCO

Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Mariastella GELMINI

**TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
E PER IL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Obiettivi di apprendimento e Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l'IRC

Integrazioni alle *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* relative all'insegnamento della religione cattolica.

Scuola dell'Infanzia

Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale nella sua globalità, i traguardi relativi all'IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza.

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:

Il sé e l'altro

- *Relativamente alla religione cattolica:* Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il corpo in movimento

- *Relativamente alla religione cattolica:* Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le emozioni.

Linguaggi, creatività, espressione

- *Relativamente alla religione cattolica:* Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

I discorsi e le parole

- *Relativamente alla religione cattolica:* Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso.

La conoscenza del mondo

- *Relativamente alla religione cattolica:* Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

Primo Ciclo

L'insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interrogino sul senso della loro esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo.

Vista la ripartizione delle discipline d'insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l'insegnamento della religione cattolica si colloca nell'area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale contesto, si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese.

Nel quadro delle diverse discipline appartenenti a ciascuna area, l'insegnamento della religione cattolica si presenta nel modo seguente.

Religione cattolica

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell'esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l'acquisizione e l'uso appropriato di strumenti culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell'identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti.

La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; per questo, secondo le indicazioni dell'Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che vogliano avvalersi di questa opportunità. L'insegnamento della religione cattolica (IRC), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l'approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello Stato, l'IRC è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di avvalersi o meno dell'IRC.

La proposta educativa dell'IRC consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della vita, radicali domande di senso...) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica fascia d'età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, nell'esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell'Irc alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.

In tal senso l'IRC – al di là di una sua collocazione nell'area linguistico-artistico-espressiva – si offre anche come preziosa opportunità per l'elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro mente una comprensione unitaria della realtà.

I *traguardi per lo sviluppo delle competenze* sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun alunno la portata esistenziale.

Gli *obiettivi di apprendimento* per ogni fascia d'età sono articolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della centralità della persona di Gesù Cristo:

- *Dio e l'uomo*, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo;
- *la Bibbia e le fonti*, per offrire una base documentale alla conoscenza;
- *il linguaggio religioso*, nelle sue declinazioni verbali e non verbali;
- *i valori etici e religiosi*, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

- L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale.
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
- Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria

Dio e l'uomo

Scoprire che, per la religione cristiana, Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un'alleanza con l'uomo.

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.

Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

Riconoscere la preghiera come dialogo tra l'uomo e Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del "Padre Nostro".

La Bibbia e le altre fonti

Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo d'Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.

Il linguaggio religioso

Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e tradizione popolare.

Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.)

I valori etici e religiosi

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell'amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Dio e l'uomo

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.

Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

La Bibbia e le altre fonti

Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.

Decodificare i principali significati dell'iconografia cristiana.

Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.

Il linguaggio religioso

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.

Riconoscere il valore del silenzio come "luogo" di incontro con se stessi, con l'altro, con Dio.

Individuare significative espressioni d'arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all'uomo.

I valori etici e religiosi

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

- L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
- Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
- Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

Dio e l'uomo

Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.

Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo.

Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo.

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo.

La Bibbia e le altre fonti

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.

Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee.

Il linguaggio religioso

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.

Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.

Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni.

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni.

I valori etici e religiosi

Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.

Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

INTESA MIUR-CEI

sulle indicazioni didattiche per
l’Insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del secondo ciclo di istruzione
e nei percorsi di istruzione e formazione professionale

28 giugno 2012
(D.p.r. 20 agosto 2012)

**Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la
Conferenza episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per
l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di
istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale**

*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e
il Presidente della Conferenza episcopale italiana*

in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera *b*), n. 1) e dal punto 1 della successiva Intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985;

attesa la necessità di adeguare le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, quali definiti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, nonché dalle indicazioni per i licei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, dalle linee guida per gli istituti tecnici di cui alle direttive 15 luglio 2010, n. 57 e 16 gennaio 2012, n. 4, dalle linee guida per gli istituti professionali di cui alle direttive 28 luglio 2010, n. 65 e 16 gennaio 2012, n. 5, e da quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale in base all'Accordo raggiunto nella Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, rep. n. 137;

convengono con la presente Intesa

di adottare a partire dall'anno scolastico 2012-13, per l'insegnamento della religione cattolica nei percorsi di studio statali e paritari del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, le allegate indicazioni didattiche distintamente formulate per i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Roma, 28 giugno 2012.

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA
Angelo Card. BAGNASCO

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
Francesco PROFUMO

INDICAZIONI DIDATTICHE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INDICAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI

(in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)

LINEE GENERALI E COMPETENZE

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica.

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Irc, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.

È responsabilità del docente di religione cattolica declinare queste indicazioni in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell'obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di:

- costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;
- valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;
- valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Al termine dell'intero percorso di studio, l'Irc metterà lo studente in condizione di:

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: *antropologico-esistenziale*; *storico-fenomenologica*; *biblico-teologica*.

PRIMO BIENNIO

Conoscenze

In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, lo studente:

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;
- si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società contemporanea;
- individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi di significato;
- accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche;
- ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;
- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

Abilità

Lo studente:

- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana;

- riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo;
- dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco;
- individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche;
- riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i sacramenti, la carità;
- legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.

SECONDO BIENNIO

Conoscenze

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento;
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo;
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità;
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile.

Abilità

Lo studente:

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo;
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando corretti criteri di interpretazione;
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari contesti sociali;
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico;
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa;
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo.

QUINTO ANNO

Conoscenze

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.

Abilità

Lo studente:

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEGLI ISTITUTI TECNICI

(in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15 luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012)

Area di istruzione generale
Settori: Economico e Tecnologico

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L'Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà.

Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: *agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario* (DPR 15 marzo 2010, n. 88, Allegato A, paragrafo 2.1).

In particolare, lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti tecnici, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.

È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, con opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: economico, tecnologico.

Primo biennio	
<p>Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; • valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; • valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 	
<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interrogativi universali dell'uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni; - natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea; - le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino; - la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi; - eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento; - la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa; - gli eventi principali della storia della Chiesa fino all'epoca medievale e loro effetti nella nascita e nello sviluppo della cultura europea; - il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione; - utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo; - impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco; - riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth; - spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità; - leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale; - operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto con i valori cristiani.

Secondo biennio e quinto anno
<p>Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; • cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;

- **utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.**

Secondo biennio

Conoscenze

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;
- linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale;
- identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale;
- storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- analisi storica, letteraria e religiosa di testi dell'Antico e del Nuovo Testamento;
- elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;
- ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi movimenti religiosi;
- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero.

Abilità

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
- collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo;
- analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti;
- ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari;
- ricondurre le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione;
- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale;
- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Quinto anno

Conoscenze

- Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;
- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
- il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;
- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.

LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

(in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 87, alle Linee Guida per gli Istituti Professionali di cui alla Direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 e alla Direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012)

Area di istruzione generale
Settori: Servizi; Industria e artigianato

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. L'IRC, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e professionale degli istituti professionali e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura della realtà.

Il docente di religione cattolica, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: *agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali e sociali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario* (DPR 15 marzo 2010, n. 87, Allegato A, paragrafo 2.1).

In particolare, lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. A questo scopo, l'Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione, nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti professionali, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno.

È responsabilità del docente di religione cattolica progettare adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso opportuni raccordi interdisciplinari, elaborando queste indicazioni secondo le specifiche esigenze formative dei diversi indirizzi del settore di riferimento: servizi; industria e artigianato.

Primo biennio	
<p>Lo studente al termine del biennio sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; • valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; • valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 	
<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interrogativi universali dell'uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni; - natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea; - le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino nel confronto con altre religioni; - la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri interpretativi; - eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento; - la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella tradizione della Chiesa; - elementi di storia della Chiesa fino all'epoca medievale e loro effetti sulla cultura europea; - il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione; - utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo; - impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco; - riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth; - spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità; - leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale; - operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani.

Secondo biennio e quinto anno	
<p>Lo studente al termine del corso di studi sarà messo in grado di maturare le seguenti competenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; • cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; • utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 	
Secondo biennio	

<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; - linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed esistenziale; - identità e missione di Gesù Cristo alla luce del mistero pasquale; - storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; - senso e attualità di alcuni grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia; - elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; - ecumenismo e dialogo interreligioso; nuovi movimenti religiosi; - orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero. 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; - collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; - analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti; - ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari; - ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; - confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale; - confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di significato.
<p>Quinto anno</p>	
<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; - identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; - il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo; - la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; - il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; - individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; - riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; - riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; - usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.

**LINEE GUIDA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)**

(In riferimento all'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 226/05)

<p>COMPETENZE IN ESITO ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA</p>
--

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc è una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.

Nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) l'IRC offre contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare anche l'esercizio professionale; affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso formativo proposto dall'Irc favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di promozione della giustizia e della pace in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

L'offerta formativa dell'IRC è declinata in competenze, conoscenze e abilità, distintamente per il primo biennio, corrispondente alla conclusione dell'obbligo di istruzione, alla fine del triennio di qualifica e alla fine del quadriennio di diploma professionale.

L'Irc è declinato in adeguati percorsi di apprendimento, progettati anche attraverso possibili collaborazioni con gli altri formatori, elaborando queste indicazioni in funzione delle specifiche esigenze delle diverse figure professionali.

Primo biennio	
<p>Al termine del primo biennio l'allievo è messo in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; • valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; • valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 	
<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interrogativi universali dell'uomo e le risposte del cristianesimo, confronto con le altre religioni; - natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società contemporanea; - le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana di Dio 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione; - utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza del cristianesimo nell'arte e nell'artigianato, distinguendo espressioni e pratiche religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo;

<p>Uno e Trino nel confronto con altre religioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi essenziali del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico e nozioni fondamentali per accostare in maniera corretta il testo biblico; - la persona, il messaggio e l'opera di Gesù Cristo; brani scelti dei Vangeli; - la realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia; - il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 	<ul style="list-style-type: none"> - impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco; - riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell'opera di Gesù di Nazareth; - spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità; - leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale; - operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica professionale, nel confronto con i valori cristiani.
---	--

Qualifica professionale	
<p>Con il conseguimento della qualifica professionale l'allievo sarà messo in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà; • cogliere i segni del cristianesimo e il loro significato nella cultura e nelle tradizioni in relazione alla propria figura professionale; • confrontarsi, in relazione alla propria figura professionale, con i principi del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. 	
<p>Conoscenze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; - linee fondamentali della riflessione su Dio e centralità del mistero pasquale nel cristianesimo; - principali criteri di interpretazione della Bibbia e grandi temi biblici: Regno di Dio, vita eterna, salvezza, grazia; - il rapporto della religione cattolica con le altre religioni e con i nuovi movimenti religiosi; - orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale e il loro fondamento biblico. 	<p>Abilità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; - analizzare e interpretare correttamente testi biblici scelti; - ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione; - confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del presente anche legate alla storia locale; - riconoscere il valore etico del servizio trovandone la radice nei principi evangelici, applicandolo allo specifico dell'esperienza professionale.

Diploma professionale	
<p>Con il conseguimento del diploma professionale l'allievo sarà messo in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio cristiano, in vista di un progetto di vita per l'affermazione della giustizia e 	

della solidarietà in un contesto multiculturale

- **cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura consapevole del mondo del lavoro e della società contemporanea;**
- **utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.**

Conoscenze

- Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo;
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione;
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.

Abilità

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo.

PARTE 3

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO IRC della DIOCESI di FORLÌ-BERTINORO

Di seguito vengono indicate alcune disposizioni specifiche per la nostra Diocesi:

PER COLORO CHE VOGLIONO INIZIARE AD INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA

1. Percorso di verifica degli aspiranti all'insegnamento che presentano la domanda all'Ufficio IRC per la 1ª volta

1.1. Le domande (formulate *secondo il modello* allegato in Appendice 2) degli aspiranti all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate **entro il 30 Aprile** di ogni anno, corredate dei seguenti documenti:

- **Titolo degli studi statali;**
- **Titolo degli studi teologici** (Baccalaureato, Licenza, Dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; Attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore; Laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose, approvato dalla Santa Sede);
- **Stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;**
- **Certificato di residenza;**
- **Fotocopia della Carta d'Identità;**
- **Due foto formato tessera;**
- **Ricevuta del versamento di €10,00** esplicitando come causale: **Contributo oneri per elaborazione domanda di insegnamento** con bonifico bancario intestato a "Diocesi di Forlì-Bertinoro". Attualmente presso la BBC sede di Forlì, codice IBAN : IT17U0854213200060000133141.

1.2. Nella domanda deve essere esplicitamente **dichiarato l'impegno a frequentare**, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno uno o due corsi di formazione **di almeno 10 ore complessive**, organizzati da Facoltà teologiche, CEI o altri Enti, e quelli organizzati dall'Ufficio IRC, producendo la relativa certificazione.

1.3. Verificato che il titolo di qualificazione sia sufficiente per insegnare Religione Cattolica, il candidato sarà invitato a sostenere un Colloquio personale di carattere attitudinale a cui occorre presentarsi avendo letto la Nota Pastorale della CEI del 1991 "Insegnare religione cattolica oggi".

1.3.1. Il candidato dovrà presentare la relazione di una Consulenza psicologica che attesti l'attitudine alla professione.

1.4. In caso di esito positivo, il candidato sarà sottoposto ad un accertamento più preciso circa:

-la **retta dottrina;**

-la **testimonianza di vita cristiana;**

-l'**abilità pedagogica**, in conformità a quanto richiesto dal Codice di Diritto Canonico art. 804 § 2.

In particolare, su indicazione della CEI, queste competenze possono essere certificate con alcune specifiche modalità:

A: Per quanto concerne la **Retta Dottrina**, essa è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito. Spetta, inoltre, all'Ufficio IRC, eventualmente, valutare mediante prove oggettive e periodici corsi di aggiornamento e/o qualificazione l'effettivo possesso di tale requisito.

B: L'Ufficio IRC si accerta che il candidato "*viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale*". Per tale riconoscimento, l'Ufficio IRC richiede un'attestazione del parroco, che dichiari la **testimonianza di vita cristiana** del candidato, espressa con una sana condotta morale, secondo il Magistero della Chiesa, ed una appartenenza ecclesiale concretizzata in una ministerialità nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

C: Per **abilità pedagogica** si intende la specifica capacità di insegnare nella scuola italiana, documentata dagli studi seguiti e concretizzata dall'indicazione dell'ordine e grado di scuola in cui il docente possa più fruttuosamente svolgere la sua funzione. Per il riconoscimento di tale abilità, l'Ufficio può eventualmente prevedere prove finalizzate.

1.5. Al termine di questa verifica, spetta poi all'Ordinario Diocesano riconoscere l'**idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica** attraverso uno specifico e personale Decreto Vescovile (cfr. Delibera n. 41 della XXXIV Assemblea Generale della CEI, par. 1).

Il possesso del *Decreto di idoneità*, rilasciato dall'Ordinario Diocesano, congiunto al titolo di studio prescritto, è requisito indispensabile per poter diventare docente di IRC.

L'Ufficio è, pertanto, tenuto al costante e rigoroso controllo del possesso di tali requisiti.

1.6. Il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado implica per i docenti:

- la coscienza di sentirsi inviati dal Vescovo a svolgere la professione di IRC con stile ecclesiale ed in comunione con il Pastore;
- l'impegno a vivere la propria fede in una comunità ecclesiale (Parrocchia, Movimento, Associazione,...), attraverso la Catechesi, la Liturgia e la Carità;
- l'impegno a partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento professionale proposti dall'Ufficio per l'IRC.

PER COLORO CHE INSEGNANO PER LA PRIMA VOLTA

2. Modalità per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze

1. L'assegnazione degli incarichi e delle supplenze è **di competenza esclusiva dell'Ordinario Diocesano**, che abitualmente delega l'Ufficio IRC in accordo con la Commissione diocesana nominata.
2. L'Ufficio IRC in accordo con la Commissione diocesana, quando è necessario e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, provvede alla proposta di nomina degli incaricati, dei supplenti annuali e di quelli temporanei.
3. Attribuite le cattedre agli insegnanti di ruolo e agli IRC incaricati già in servizio, l'Ufficio in accordo con la Commissione diocesana, provvede ad assegnare quelle rimanenti e gli spezzoni ai nuovi candidati in possesso dell'Idoneità diocesana.
4. Quando necessario e su richiesta dei Dirigenti scolastici, l'Ufficio IRC propone il nominativo a cui affidare una supplenza annuale o temporanea.
5. Il docente nominato per una supplenza è invitato a prendere contatto con l'insegnante di RC titolare, per concordare programmi, metodologia, didattica, libri di testo, registro e quanto altro occorrente per assicurare continuità di insegnamento.
6. Il supplente è tenuto a comunicare la conclusione della supplenza effettuata all'Ufficio IRC; diversamente non potrà essere chiamato per altre supplenze.

7. Il supplente, appena sottoscritto ciascun contratto, si premurerà di consegnarne copia all'Ufficio IRC.
8. Contro una decisione dell'Ufficio IRC, è possibile ricorrere all'Ordinario Diocesano, che decide in via definitiva ed inappellabile.
9. I docenti di IRC, incaricati e/o supplenti, perché la loro testimonianza sia credibile, si mostrino collaborativi, disponibili, ligi ai propri doveri, promotori di unità e si astengano dal chiedere di assentarsi dal servizio senza una motivata ed effettiva necessità.

PER COLORO CHE STANNO GIÀ INSEGNANDO (e non sono di ruolo)

In generale, coloro che stanno già svolgendo la docenza di IRC sono tenuti alle seguenti indicazioni:

- non devono presentare ulteriore domanda di nuovo insegnamento dell'IRC;
- devono consegnare all'Ufficio IRC copia del contratto dell'anno in corso;
- devono consegnare copia di ogni eventuale nuovo titolo di studio laico e/o religioso, acquisito e non ancora in possesso dell'Ufficio IRC;
- devono consegnare copia dell'attestato di frequenza di corsi di formazione/aggiornamento;
- devono consegnare Stato di famiglia se variato, attestato anche da autodichiarazione, soprattutto se sono presenti elementi che richiedano l'applicazione della Legge 104/1992.

3. Modalità per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze per i docenti non di ruolo

1. Attribuite le cattedre agli insegnanti di ruolo, l'Ufficio IRC sentita la Commissione diocesana, secondo le ore disponibili e d'intesa con il Dirigente Scolastico, provvede alla proposta di nomina degli incaricati e dei supplenti annuali (senza titolo) entro il 31 Agosto di ogni anno.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Ufficio convoca, pertanto, detti docenti negli ultimi giorni di agosto, ai quali sottopone la composizione di cattedre (e di spezzoni), formulata aggregando, possibilmente, le ore in non più di tre Istituiti in non più di due Comuni.
3. A ciascun insegnante viene assegnata, per quanto possibile, una cattedra completa, secondo il numero di ore previsto per ciascun ordine di scuola (25 nella Scuola dell'Infanzia, 22 nella Primaria con l'aggiunta di 2 ore per la programmazione, 18 nella Secondaria di 1° e 2° grado). In mancanza della disponibilità di tali ore, saranno assegnati posti di consistenza ridotta.
4. Gli incarichi annuali (dal 1° settembre al 31 agosto) vengono assegnati seguendo l'ordine indicato nella graduatoria in base ai requisiti posseduti. Il Direttore dell'Ufficio IRC firma la proposta di nomina.
5. L'IRC incaricato, appena sottoscritto il contratto, si premurerà di consegnarne copia all'Ufficio per veder riconosciuto, l'anno successivo, il servizio effettuato. In assenza di detto contratto, il servizio non verrà valutato.
6. Contro la decisione dell'Ufficio e della Commissione, è possibile ricorrere all'Ordinario Diocesano, che decide in via definitiva ed inappellabile.

4. Richieste di trasferimento

1. I docenti destinatari di incarichi e/o di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che desiderano una diversa assegnazione sul territorio diocesano, hanno la facoltà di presentare una domanda all'Ufficio IRC, esprimendo anche la preferenza per una o più sedi (Comune), per uno o più Istituti Scolastici.
2. I docenti possono chiedere di essere trasferiti ad altro/i Istituto/i solo motivando adeguatamente tale richiesta.

3. È possibile, in possesso dei titoli di studio previsti, chiedere il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.
4. La decisione definitiva spetta, comunque, all'Ordinario Diocesano, che non è tenuto a rendere pubblici i motivi per cui accetta o rifiuta la richiesta di trasferimento.
5. I docenti, che usufruiscono dell'art. 3 comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, hanno la precedenza nei trasferimenti. Si terrà conto dei docenti con figlio/a familiare disabile.
6. I docenti, per i quali la cattedra di servizio dell'anno precedente è stata modificata, devono presentarsi alle Istituzioni Scolastiche loro assegnate entro il 31 agosto, con il documento della nuova proposta di nomina.
7. L'eventuale disponibilità di cattedre o di ore di insegnamento, sopraggiunta dopo le operazioni di cui ai commi precedenti, non darà luogo, obbligatoriamente, alla variazione delle nomine.

PER I DOCENTI DI RUOLO

Sono considerati di ruolo i docenti in servizio assunti con contratto a tempo indeterminato che, dopo aver superato le prove concorsuali previste, hanno ottenuto una cattedra di insegnamento nella nostra Diocesi entro il 70% delle disponibilità comunicate dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR). Come prevede la Legge 186/2003, gli insegnanti di Religione Cattolica di ruolo hanno titolarità solo sul territorio della Diocesi, non sulla scuola dove operano.

Pertanto, l'eventuale condizione di soprannumerarietà è riferita all'organico regionale articolato per Diocesi.

Dall'a.s. 2019/20 i docenti di ruolo devono consegnare all'Ufficio IRC:

- copia di ogni singolo contratto subito dopo la sottoscrizione;
- copia di ogni eventuale altro titolo laico e/o religioso, acquisito dall'a.s. 2018/19 e non ancora in possesso dell'Ufficio IRC;
- copia del diploma di specializzazione e/o dell'attestato del Master conseguito dall'a.s. 2018/19 e non ancora in possesso dell'Ufficio IRC;
- copia dell'attestato di frequenza di corsi di formazione / aggiornamento;
- stato di famiglia se variato, attestato anche da autodichiarazione, soprattutto se sono presenti elementi che richiedano l'applicazione della Legge 104/1992.

5. Condizioni e modalità per gli incarichi degli IRC di ruolo

1. L'assegnazione della sede di servizio per gli IRC di ruolo è di competenza esclusiva di un'intesa tra il Direttore dell'USR e l'Ordinario Diocesano, il quale abitualmente delega l'Ufficio IRC che elabora un prospetto seguendo l'ordine della graduatoria regionale.
2. L'Ufficio IRC provvede, d'intesa con il Direttore dell'USR, alle proposte di nomina o alla conferma della sede degli IRC di ruolo, secondo i criteri del presente Regolamento.
3. L'Ordinario Diocesano, o l'Ufficio IRC su delega, verificheranno la possibilità per assegnare ai docenti:
 - a. il completamento dell'orario di cattedra in una sola Istituzione Scolastica;
 - b. la conferma nella stessa cattedra avuta nell'anno trascorso;
 - c. l'eventuale rientro nella precedente scuola di servizio–sede principale, a domanda (se c'è disponibilità);
 - d. l'assegnazione di nuova cattedra nella scuola più vicina, nel caso di soppressione di Istituto;
 - e. la riformulazione della cattedra quando nell'Istituto vengano a mancare delle ore.
4. Nei casi di contrazione oraria, la soprannumerarietà totale o parziale è determinata dalla graduatoria regionale.
5. L'insegnante a cui, in aggiunta alla nomina principale, siano state conferite ore in altre scuole per completamento cattedra, è considerato, ai fini della conferma, incaricato nella prima scuola.

6. Le ore conferite per completamento dell'orario di cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione possono variare in relazione alle esigenze organizzative generali, comunque per autonoma decisione dell'Ordinario Diocesano.

6. Modalità per ottenere una diversa utilizzazione e assegnazione provvisoria nel territorio diocesano

1. I docenti di ruolo che desiderano una diversa assegnazione sul territorio diocesano, secondo le disposizioni previste dalle norme annuali sulle *Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie*, hanno la facoltà di esprimere la preferenza per una o più sedi, per uno o più Istituti Scolastici.
2. Questi docenti, nel rispetto del loro costante legame con l'Ordinario e la Diocesi, devono presentare questo loro desiderio anche all'Ufficio IRC entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
3. I docenti, già inseriti nell'organico di uno o più Istituti, possono chiedere di essere trasferiti ad altro/i Istituto/i solo se motivano adeguatamente tale richiesta.
4. Qualora si renda necessario procedere a nuova assegnazione o al completamento di cattedra, l'Ufficio convocherà l'interessato per proporre le possibili soluzioni sulla base delle disponibilità accertate alla data della convocazione.
5. Le operazioni correlate alla sistemazione dei perdenti posto di norma precederanno quelle inerenti ai trasferimenti a richiesta.
6. I docenti, per i quali la cattedra di servizio dell'anno precedente è stata modificata, devono presentarsi alle Istituzioni Scolastiche loro assegnate con il nuovo documento di proposta di nomina.
7. È possibile, in possesso dei titoli previsti, chiedere il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.
8. Sulle preferenze espresse e sulle richieste avanzate, dà il proprio parere l'Ufficio. La decisione definitiva spetta, comunque, all'Ordinario Diocesano, che non è tenuto a rendere pubblici i motivi della sua scelta.
9. L'assegnazione alle singole Istituzioni Scolastiche si intende confermata automaticamente di anno in anno, qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

PER I DOCENTI CURRICOLARI DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA

7. Docenti curricolari che chiedono l'idoneità all'IRC per la prima volta

1. Possono presentare domanda gli insegnanti in possesso di uno specifico Master di secondo livello per l'insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla CEI.
2. Le domande, formulate secondo il modello pubblicato sul sito della Diocesi, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dei seguenti documenti:
 - a. titolo degli studi ecclesiali;
 - b. eventuale titolo di studio teologico;
 - c. attestato della frequenza del Master di cui al punto 1.1.
3. Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato l'impegno a frequentare, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno uno o due corsi di formazione di almeno 10 ore complessive, organizzati da Facoltà teologiche, CEI, CESI e altri Enti, e quelli organizzati dall'Ufficio IRC, dandone ogni volta preventiva comunicazione all'Ufficio IRC e producendo la relativa successiva certificazione.
4. Verificato il titolo di qualificazione per insegnare Religione Cattolica, il candidato sarà sottoposto ad un percorso di accertamento circa la retta dottrina, attraverso un colloquio con l'Ordinario Diocesano o con persona da lui incaricata.
5. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della Religione Cattolica impone, inoltre, di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

6. La disponibilità ad insegnare Religione Cattolica nelle proprie sezioni dell'Infanzia e nelle proprie classi della Primaria, a seguito del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, implica per i docenti:
 - a. la consapevolezza che l'idoneità non è solo un titolo di riconosciute capacità, ma anche uno strumento di comunione con il proprio pastore;
 - b. l'impegno a vivere la propria fede in tensione di crescita tramite la catechesi, la liturgia e la carità, vissute in una comunità ecclesiale;
 - c. l'impegno a dedicare all'insegnamento della Religione Cattolica il tempo previsto dalla normativa ministeriale;
 - d. l'impegno a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale proposte dall'Ufficio.
7. I docenti curricolari inadempienti e/o quelli con una negativa attestazione di appartenenza ecclesiale e/o con inadeguato interesse all'insegnamento della Religione Cattolica e/o con un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica, subiranno la revoca dell'idoneità.

8. Docenti di sezione/classe già in possesso dell'Idoneità diocesana e con uno o più anni di insegnamento di Religione Cattolica.

1. I docenti di sezione/classe, già in possesso di idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica, devono presentare all'Ufficio IRC attestazione della partecipazione a corsi e/o convegni nel corso di ciascun anno scolastico, aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della Religione Cattolica.
2. In assenza di partecipazione a corsi o a convegni, organizzati da Facoltà teologiche, CEI, CESI e simili, i docenti sono obbligati, durante il 2018/19, a provvedervi, frequentandone almeno uno o più, di almeno 10 ore complessive, e a partecipare agli incontri di formazione, organizzati dall'Ufficio IRC, producendo la relativa successiva certificazione.
3. Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato l'impegno a frequentare, nel corso di ciascun anno scolastico, almeno uno o due corsi di formazione di almeno 10 ore complessive, organizzati da Facoltà teologiche, CEI, CESI e simili, e quelli organizzati dall'Ufficio IRC,
4. producendo la relativa successiva certificazione.
5. La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti viene accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal docente per l'insegnamento della Religione Cattolica e per la sua incidenza educativa.
6. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della Religione Cattolica impone, inoltre, di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.
7. I docenti curricolari inadempienti e/o quelli con una negativa attestazione di appartenenza ecclesiale e/o con inadeguato interesse all'insegnamento della Religione Cattolica e/o con un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica, non avranno diritto al mantenimento dell'idoneità.
8. La disponibilità ad insegnare Religione Cattolica nelle proprie sezioni dell'Infanzia e nelle proprie classi della Primaria, a seguito del riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano, implica per i docenti:
 - a. la consapevolezza che l'idoneità non è solo un titolo di riconosciute capacità, ma anche uno strumento di comunione con la Chiesa locale;
 - b. l'impegno a vivere la propria fede in tensione di crescita tramite la catechesi, la liturgia e la carità, vissute in una comunità ecclesiale;
 - c. l'impegno a dedicare all'insegnamento della Religione Cattolica il tempo previsto dalla normativa ministeriale;
 - d. l'impegno a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale proposte dall'Ufficio.
9. Eventuali docenti in possesso di idoneità riconosciuta da Vescovi di altre Diocesi, devono ottenere l'idoneità dal Vescovo di Forlì-Bertinoro.

10. I docenti, riconosciuti idonei all'insegnamento della Religione Cattolica, possono dichiararsi non disponibili per tale insegnamento (CM n. 14 prot. 371 div. II del 22/01/91). Tale dichiarazione va presentata, per competenza, alla segreteria della scuola in cui si insegna con copia all'IRC.

INDICAZIONI FINALI PER TUTTI GLI IRC

9. PERCORSO DI SANZIONE O DI REVOCA DELL'IDONEITÀ

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi, sia presentati all'Ufficio IRC che alle Istituzioni Scolastiche competenti, comportano, al momento stesso in cui vengono rilevati e provati, l'esclusione da tutte le graduatorie diocesane e l'immediata rimozione dall'eventuale incarico già assunto, oltre alla denuncia alla Magistratura.
2. Tutti i docenti (di ruolo, incaricati, supplenti, curricolari) possono essere privati dell'Idoneità se, a giudizio dell'Ordinario Diocesano, mostrano di professare principi contrari alla retta dottrina, assumono comportamenti in contrasto con la testimonianza di vita cristiana⁹, vanificano la loro attestata abilità pedagogica con insegnamenti superficiali e demotivati.
3. Qualora il motivo che comporta l'esclusione dalle graduatorie sia accertato dopo la loro formulazione annuale, l'Ordinario diocesano provvederà ad escludere l'aspirante o il docente dalle stesse e, se la nomina fosse già stata conferita, procederà alla richiesta di revoca presso l'Autorità Scolastica competente.
4. Le esclusioni dalle graduatorie o la rimozione dall'incarico, in tutti i casi previsti dal presente articolo, sono pronunciate dall'Ordinario Diocesano con decreto motivato, da comunicare con lettera raccomandata all'interessato ed, eventualmente, all'Autorità Scolastica competente.

10. VALUTAZIONE TITOLI, SERVIZI, FORMAZIONE, PUBBLICAZIONI

La valutazione dei titoli, dei servizi, della formazione e delle pubblicazioni avviene secondo la Tabella esplicitata in Appendice 1.

Per i titoli ecclesiastici, sarà valutato solo quello più alto.

10.1 REQUISITI VALUTATI

- Titolo teologico d'ingresso;
- Voto del titolo teologico;
- Titoli teologici di specializzazione (Dottorato, Licenza, Master);
- Voto dell'esame d'abilitazione;
- Titoli di laurea civile;
- Servizio prestato come IRC;
- Servizio prestato come insegnante di altra disciplina;
- Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ufficio IRC;
- Corsi di aggiornamento organizzati da altri enti o da organizzazioni di interesse scolastico;
- Riconoscimento delle condizioni previste dall'art 21 della Legge n104 del 1992.

⁹ Fra questi comportamenti, quelli che a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) ed in maniera più consueta si riscontrano sono:

- Pubblica e nota dichiarazione di ateismo o di non appartenenza alla Chiesa Cattolica.
- Pubblica e nota appartenenza a sette o gruppi religiosi contrastanti con l'insegnamento cattolico.
- Situazioni di legame con un'altra persona che contrastano con la morale cattolica.
- Pubblica e nota abitudine alla diffamazione di Dio e della Chiesa.
- Pubblica e nota attività o abitudine a sostenere posizioni in contrasto con il Magistero della Chiesa, sia in materia di fede sia in materia di morale.
- Sentenza passata in giudicato per uno dei reati stabiliti dalla normativa italiana o internazionale, in particolar modo per quelli commessi nei confronti di minori; abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

11. AGGIORNAMENTO

Oltre all'aggiornamento che la scuola richiede anche agli IRC come formazione generale prevista per ogni insegnante, l'IRC ha una sua formazione specifica, organizzata dalla Diocesi, pari a 10 ore annue.

Ogni IRC, scegliendo autonomamente come adempiere il suo obbligo formativo, può partecipare ad altri incontri a piacimento (per ciascuna delle aree indicate per la formazione), riconosciuti dall'Ufficio. Ogni IRC fa presente all'Ufficio gli incontri che a suo parere possono essere significativi in vista dell'adempimento della formazione.

12. ELENCO/GRADUATORIA

1. Sulla base delle documentazioni presentate, si compila un elenco degli IRC di ruolo, degli IRC incaricati non di ruolo e dei nuovi candidati disponibili per gli incarichi e le supplenze. L'elenco è diviso per ordine o grado scolastico d'insegnamento e per posizione giuridica. Di fatto, quindi, questi tre elenchi sono predisposti seguendo una particolare graduatoria dei requisiti.
2. La graduatoria diocesana fondata sui requisiti indicati viene formulata entro il 30 maggio.
3. In nessun caso questo elenco può vincolare l'Ordinario diocesano.
4. Tale elenco, invece, è strumento prezioso per l'individuazione e l'esplicitazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IRC.
5. Il servizio prestato in Istituti parificati, paritari, professionali e simili viene valutato al pari di quello svolto in Scuole ed Istituti statali.
6. Si darà preferenza ai docenti residenti nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, seguiti dai docenti laureati nella sede ISSR di Forlì, poi agli insegnanti laureati in altre Diocesi.
7. Quanti provengono da altre Diocesi saranno inseriti in una graduatoria specifica, formulata tenendo conto degli stessi criteri validi per quella diocesana, da cui l'Ufficio IRC attingerà in caso di esaurimento di quella diocesana.
8. Contro la decisione dell'Ufficio, è possibile ricorrere all'Ordinario Diocesano, che decide in via definitiva ed inappellabile entro il 30 giugno di ciascun anno.

13. CONTRIBUTO

Ogni anno i docenti sono tenuti a versare un contributo per le spese della formazione in servizio degli IRC (il cui importo sarà stabilito annualmente dall'Ufficio IRC) con bonifico bancario intestato a "*Diocesi di Forlì-Bertinoro*". Attualmente presso la BBC sede di Forlì, codice IBAN : IT17U0854213200060000133141.

TABELLA DEI PUNTEGGI DEI REQUISITI PER L'IRC PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA INTERNA

1	Dottorato in teologia	20	
2	Licenza	15	
3	Baccalaureato	12	TITOLI
4	Corso di studi in seminario maggiore	8	ACCADEMICI
5	Laurea in Scienze Religiose - ISSR	15	(uno solo)
7	Laurea triennale "B.B.Porro"	7	
8	Laurea quadriennale "B.B.Porro" dal 2002	10	
9	Merito LAUDE	0,5	
10	Merito CUM LAUDE	1	Relativo al più
11	Merito MAGNA CUM LAUDE	1,5	alto grado
12	Merito SUMMA CUM LAUDE	2	canonico
			conseguito
13	Tirocinio formativo		da 1 a 4 punti
14	Altri titoli accademici canonici	5	
15	Laurea o diploma universitario	5	Altri titoli
16	Abilitazione statale stesso ordine e grado	2	(max 15
17	Abilitazione statale in diverso ordine e grado	1	punti)
18	Incarico annuale IRC	10	
19	Ogni mese di supplenza IRC (30 gg. cumulabili)	1	Anzianità di
20	Incarico annuale in altre materie	5	servizio
21	Supplenza in altre materie (30 gg. cumulabili)	0,5	
22	Formazione in servizio (corso diocesano)	2	max 5 punti
23	Corsi di aggiornamento di Enti accreditati	1	
24	Opere in volume	2	Pubblicazioni
25	Saggio scientifico	0,5	(max 3
26	Per ogni figlio minorenni	1	punti)
27	Incarichi parrocchiali (Cons. Past., catechismo, ecc)	1	max 2 punti
28	Legge 104/1992 art. 21 – precedenza a parità di punteggio		

FAC-SIMILE

della domanda di insegnamento della Religione Cattolica nella scuola infanzia/primaria/secondaria

A Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Vescovo
Piazza Dante, 1
47121 Forlì

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ via _____ numero _____,

tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco per incarichi e supplenze di codesta Diocesi, per l'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia/primaria/secondaria di I° e II° grado.

Per questo si rende disponibile a seguire il percorso in vista della concessione dell'Idoneità diocesana indispensabile per svolgere tale insegnamento.

In vista di ciò,

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;
- di essere battezzato e cresimato;
- di essere sposato con rito religioso cattolico;
- di aver conseguito il Diploma di Maturità _____
presso _____ nell'anno _____;
- di aver conseguito il Diploma di Laurea in _____
presso _____ nell'anno _____;
- di aver conseguito il Diploma magistrale in Scienze Religiose
presso _____ nell'anno _____;
- di aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Religiose
presso _____ nell'anno _____;
- di aver conseguito il Baccalaureato/Licenza/Dottorato nelle Discipline Teologiche previste
presso _____ nell'anno _____;

- di essere iscritto al _____ anno
dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di _____

ALLEGA

- copia di diploma di maturità/laurea/magistrale in Scienze Religiose (certificato);
- certificato di iscrizione all'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
- copia di libretto esami dell'ISSR;
- lettera di presentazione del proprio parroco da inviare a irc@forli.chiesacattolica.it ;
- due foto-tessera;
- curriculum vitae;
- stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva.
- fotocopia della carta d'identità.
- ricevuta del versamento di €10,00

Luogo e data

(nome e cognome)
firma leggibile